

DLII.

TORNATA DI SABATO 28 NOVEMBRE 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Atti vari	Pag. 24079
Comunicazioni della Presidenza (<i>Ringraziamenti</i>)	24049
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento delle Camere di commercio	24053
CAMPUS-SERRA	24060
CAMPI EMILIO	24062-75
CARNAZZA	24061
COCCO-ORTU, <i>ministro</i>	24055-56-62-64-65-66-68 24069-72-73-76-77
DE ANDREIS	24063-67
FAELLI	24077
FARANDA	24073
FORTUNATI	24057-64
LUZZATTO ARTURO	24061
MILIANI	24058
MIRA	24066
MORPURGO, <i>relatore</i>	24054-55-56-64-65-70-71-72-73
PAVIA	24061-65-74-76-77
PILACCI	24059-76
PRESIDENTE	24053-55-58-64-65-66-67
PROTO-PISANI	24073
ROSSI TEOFILO	24054-55-58-59-68-69-71-77
VIAZZI	24059
Interrogazioni :	
Personale tecnico del catasto:	
COTTAFAVI, <i>sottosegretario di Stato</i>	24050
FASCE, <i>sottosegretario di Stato</i>	24050
TESO	24050
Derivazioni di acque pubbliche:	
COTTAFAVI, <i>sottosegretario di Stato</i>	24051
CREDARO	24051
Usi civici:	
LEALI	24052
SANARELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	24051
Presunta intervista dell'ambasciatore Pansa:	
BARZILAI	24079
TITTONI, <i>ministro</i>	24079
Osservazioni e proposte sull'ordine dei lavori parlamentari	24077-79
Rinvio d'interrogazioni	24053
Votazione nominale:	
Proposta del voto alle donne esercenti commercio (<i>Mancanza del numero legale</i>)	24067

La seduta comincia alle ore 14.10.

SCALINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma:

« Accasciato da profondo dolore per la morte dell'amatissimo fratello Rocco mi furono di conforto le affettuose condoglianze Sue e dei colleghi.

« Esprimole la gratitudine mia e della mia famiglia.

« GAETANO SCAGLIONE ».

Dalla famiglia del compianto collega Bottacchi è pervenuta la seguente lettera:

« Con animo profondamente commosso, anche a nome della mia famiglia porgo i più sentiti ringraziamenti alla Eccellenza Vostra ed agli onorevoli deputati per le espressioni di cordoglio rivolte con gentile ed elevato pensiero alla venerata memoria dell'ottimo mio Genitore.

« Con massimo ossequio

« Devotissimo

« TEODOSIO BOTTACCHI ».

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo di giorni cinque, per motivi di salute, l'onorevole Di Sant'Onofrio.

(È concesso).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Compans, Teso, Pala, Daneo, ai ministri delle finanze e del tesoro, « per conoscere quali provvedimenti essi intendano adottare nel più breve termine possibile onde provvedere equamente al miglioramento economico del personale tecnico del catasto, degli uffici tecnici di finanza, e dei canali demaniali, in correlazione con quelli già adottati o proposti per gli altri corpi tecnici dello Stato, ed in considerazione delle gravi e riconosciute difficoltà nel reclutamento del personale tecnico per le amministrazioni governative ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Gli onorevoli interroganti sanno che gli organici del personale tecnico del catasto, degli uffici tecnici di finanza e dei canali demaniali ebbero un recente miglioramento con una legge speciale. Bisogna riconoscere che il personale si era anche dichiarato soddisfatto di questo miglioramento, inquantochè un vantaggio si aveva altresì nello stipendio minimo iniziale che era quello che più poneva a disagio gli impiegati.

In seguito alla legge sul miglioramento economico degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali ed alla legge sul personale del genio civile accadde che il personale tecnico del catasto e degli uffici tecnici di finanza non avesse gli stessi vantaggi, perchè in qualche parte, con quella legge speciale ed antecedente, i miglioramenti accordati risultavano inferiori.

Pertanto questo personale reclama che gli vengano apportati quei miglioramenti che lo mettano a pari condizione cogli ultimi ottenuti colla legge succitata dal personale tecnico delle altre Amministrazioni dello Stato.

Non pare che in verità debba venire trascurato questo desiderio, inquantochè effettivamente si riconosce che questi funzionari hanno uguali diritti, prestando uguali servizi e non essendo inferiori di categoria. La questione, direi quasi, più che finanziaria è questione di indole morale.

Il Ministero delle finanze studierà questa questione, prenderà gli opportuni accordi,

e vedrà se convenga e quando presentare dei provvedimenti alla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la parte che riguarda il Ministero del tesoro debbo dire agli onorevoli interroganti che la competenza delle proposte spetta al Ministero delle finanze: e quando queste proposte verranno fatte, dal Ministero del tesoro saranno considerate ed esaminate dal punto di vista dell'impegno finanziario.

PRESIDENTE. L'onorevole Teso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TESO. Ringrazio gli onorevoli sottosegretari di Stato delle loro parole e specialmente ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze di aver riconosciute le tristi condizioni di questi funzionari. Avrei sperato da lui, che convenne trattarsi di questione d'indole morale, un affidamento più sicuro. Tuttavia egli ha promesso di studiare l'argomento, e io confido che quando esso sarà studiato, il Ministero non potrà non sentire il bisogno di provvedere.

Si tratta di funzionari veramente disgraziati. Un mese fa si leggeva nella quarta pagina d'un giornale di Milano questo annuncio: « Ingegneri! Se aspirate a guadagnare dopo venti anni di servizio lo stipendio annuo lordo di lire 3000, concorrete all'amministrazione del catasto, uffici tecnici. Chiedere informazioni ai colleghi già impiegati ».

Questo annuncio, sotto forma scherzosa, rileva uno stato di cose pienamente conforme alla verità. Soltanto dopo vent'anni di servizio, cioè a 45 o 50 anni d'età, gli impiegati degli uffici tecnici di finanza e del catasto riescono a conseguire uno stipendio di 3000 lire, mentre in altre amministrazioni dello Stato altri funzionari, con i medesimi titoli di studio e con un lavoro non dissimile dal loro, ricevono stipendi assai maggiori; nel Genio civile, per esempio, quello di 3000 lire è lo stipendio iniziale.

Di un simile stato di cose si risente lo stesso servizio: a nulla giova l'aumentare nel bilancio gli stanziamenti per compiere i lavori catastali, se il numero dei funzionari tecnici diminuisce, sia perchè emigrano verso occupazioni meglio retribuite, sia per-

chè i nuovi concorsi riescono quasi infruttuosi.

In questo modo è evidente che i lavori, invece di ricevere più vivo impulso, subiscono non lieve ritardo.

Tale condizione di cose è stata lamentata anche nell'ultima relazione della Direzione generale del catasto sui lavori dello scorso anno: anche per questa ragione confido che i miglioramenti invocati verranno; perchè sono divenuti necessari nell'interesse stesso del servizio.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni degli onorevoli Staglianò al ministro dell'interno « sui luttuosi fatti di Olivadi e sul contegno della forza pubblica » e Santamaria, al ministro dell'istruzione pubblica « se creda regolare la nomina di un unico regio commissario per gli esami negli Istituti pareggiati di secondo grado, ai quali sono uniti Istituti di primo grado, senza la richiesta delle Amministrazioni interessate, e senza che si verifichino le condizioni stabilite nel terzo alinea dell'articolo 68 del relativo regolamento ».

Non essendo presenti gli onorevoli Staglianò e Santamaria, le loro interrogazioni s'intendono ritirate.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Credaro, ai ministri delle finanze, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, « sulla sorte riservata al disegno di legge: « Disposizioni per le derivazioni di acque pubbliche » presentato al Senato nella tornata del 6 marzo 1907 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

COTTAFI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* L'Ufficio centrale del Senato intraprese con molta alacrità lo studio del disegno di legge, di cui parla l'onorevole Credaro nella sua interrogazione, mercè specialmente la collaborazione del nostro ex-collega onorevole Veronese; ma sollevò dubbi di molta importanza e di molto rilievo su alcune disposizioni del progetto stesso.

Il ministro delle finanze, onorevole Lacava ha quindi creduto opportuno, tenuto conto delle osservazioni che erano state fatte, di riesaminare il progetto e, presi accordi coll'onorevole ministro dei lavori pubblici, è venuto nella determinazione di ritirarlo e di sostituirlo con un altro che è stato preparato di accordo tra i due ministri dei dicasteri competenti.

Ed io reputo che oggi stesso al Senato

debba avvenire il ritiro del disegno di legge Massimini-Gianturco e la presentazione del nuovo disegno Lacava-Bertolini, che è già stato approvato in Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'onorevole Credaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CREVARO. Avrei una osservazione da fare riguardo alla alacrità, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, con cui il Senato ha esaminato il disegno di legge in parola, poichè mi consta che mentre esso è stato presentato il 6 marzo, la Commissione che doveva prenderlo in esame si è costituita solo alla fine di maggio; ma non è questo il luogo opportuno per un tale esame.

Sono lieto che il Governo si sia deciso, quantunque un po' in ritardo, a presentare un nuovo disegno di legge in sostituzione di quello che fu abbandonato, mentre la Commissione del Senato stava per presentare le sue conclusioni. E mi auguro che questo nuovo disegno di legge corrisponda alle giuste aspettative delle popolazioni montane, dei cui interessi teneva alto e giusto conto il disegno di legge che è stato ritirato.

Reputo però che il progetto stesso sarà di dominio della Camera soltanto nella prossima legislatura.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni dell'onorevole Battelli, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nell'interesse di quei supplenti nelle scuole secondarie che per l'inatteso abbassamento del limite di età non poterono essere ammessi ai recenti concorsi », e degli onorevoli Battelli e Molmenti, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere quale fondamento abbiano le voci diffuse che si rinvi ad ottobre la discussione del disegno di legge sul ruolo organico delle biblioteche ».

Non essendo presenti gli onorevoli Battelli e Molmenti, le loro interrogazioni si intendono ritirate.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Leali al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere quando presenterà il progetto di legge sugli usi civici ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* La Commissione incaricata di esaminare le proposte

di riforma alle leggi sugli usi civici e sui domini collettivi ha presentato la sua relazione e il progetto da esse preparato pochi giorni prima che la Camera prendesse le vacanze. Il progetto di legge è preceduto da una dotta relazione del Presidente della Commissione onorevole senatore Quarta; però ancora non sono stati pubblicati i verbali delle discussioni, che hanno suggerito le proposte concretate; per conseguenza noi attendiamo tali verbali, perchè si tratta di un problema arduo che deve essere studiato a fondo, poichè tocca non soltanto il campo della politica agraria, ma anche gli interessi dei comuni, il diritto civile e procedurale. Frattantò io posso dire all'onorevole Leali che si stanno prendendo accordi cogli altri Ministeri interessati in questa complessa materia per concretarlo e portarlo alla Camera. D'altra parte non c'è una vera urgenza perchè le Università agrarie sono tranquille ed è giusto e conveniente che si studi bene il progetto in tutti i suoi dettagli allo scopo di reclutarne fin d'ora tutte le conseguenze politiche.

PRESIDENTE. L'onorevole Leali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEALI. Mi permetta l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio di dirgli francamente che io non sono punto soddisfatto, assolutamente, e per una ragione semplicissima.

Quando voi presentaste alla Camera il progettino di legge, che pareva una cosa di poco momento, per abrogare la legge sugli usi civici, si trattava invece di un progetto di legge seriissimo. Voi allora promettete che avreste presentato alla Camera nel giugno successivo una nuova legge definitiva, invece questa fu una promessa fatta, scusatemi, tanto per dar polvere negli occhi al pubblico, poichè in giugno non avete presentato niente! Si studiava ancora! Io presentai un'interrogazione nello stesso mese di giugno; mi rispondeste: tutto è pronto; la relazione è alle stampe.

Ora invece venite a dire che bisogna studiare, che dovete mettervi d'accordo cogli altri ministri, che non so quali possano essere, se si eccettua quello di grazia e giustizia. Potevate dirlo prima che non volevate far niente; ad ogni modo ditelo anche ora, dite che non volete più presentare questo disegno di legge ed io mi dichiarerò soddisfatto. Ma non ripetete che si

studia, tanto per lasciar dormire le cose. Termino il mio dire insistendo perchè si presenti questo disegno di legge che è interessantissimo per le nostre popolazioni e per i comuni.

PRESIDENTE. Si serva dell'iniziativa parlamentare.

LEALI. È una questione troppo grave questa.

PRESIDENTE. Non essendo presenti gli onorevoli interrogati, si intendono decadute le seguenti interrogazioni:

Montauti, ai ministri della marina e della guerra, « per sapere quali ragioni hanno consigliato, proprio all'ultimo momento e precisamente il 25 corrente, di non fare più a Viareggio la consegna della bandiera di combattimento al *Lanciere* fissata pel 2 luglio p. v., producendo così un grave danno morale ed economico a quella città ».

Tasca, al ministro delle poste e dei telegrafi, « sul pessimo funzionamento del servizio telefonico tra Roma e Palermo ».

Montemartini, ai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, « sull'esito della lite Massari per l'importazione di olive dalla Grecia e sul modo onde vennero liquidati i danni agli eredi Massari ».

Di Stefano Giuseppe, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere se, ad evitare il perturbamento dei servizi, il danno di tanti funzionari ed un'enorme spesa all'erario, non creda opportuno applicare più largamente l'articolo 22 della legge 18 luglio 1907 sulle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Bona, al presidente del Consiglio ed ai ministri dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se non creda indispensabile provvedere sollecitamente ad alleviare il danno delle popolazioni biellesi così ripetutamente e recentemente colpite da gravissimi disastri, causati da continue alluvioni, e se non credano con opere di difesa attenuare la violenza delle acque ».

Bona, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se creda opportuno assecondare gli sforzi del benemerito Club Alpino biellese e degli Enti locali per un'azione vigorosa e sollecita di rimboschimento ».

Cuzzi, al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se intenda provvedere, occorrendo anche con apposito disegno di legge, a restituire alla provincia di Novara

la circoscrizione scolastica stata soppressa col regolamento 10 aprile 1906, onde sia ripristinato il posto di ispettore al circondario di Pallanza sempre esistito dopo la legge Casati, che lo ha istituito ».

Segue ora la interrogazione dell'onorevole Guastavino ai ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica « per sapere l'esatta verità circa l'asserita scomparsa dall'Archivio di palazzo Ducale in Genova, di documenti importantissimi relativi ai processi politici dell'Indipendenza italiana svoltisi dal 1831 al 1833, documenti riguardanti specialmente i processi Mazziniani e l'eroico suicidio di Iacopo Ruffini nelle carceri della Torre ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Guastavino di differire la sua interrogazione fino a quando sarà pronto a rispondere il mio collega di grazia e giustizia, poichè i documenti ai quali egli allude non furono mai depositati negli archivi di Stato, bensì negli archivi giudiziari.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, intende di rispondere?

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Chiedo che questa interrogazione sia differita. Un ispettore superiore sta procedendo ad una inchiesta. Attendiamo che abbia esaurito il suo compito.

GUASTAVINO. Sta bene, attenderò.

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione sarà posta in fine dell'ordine del giorno.

Così sono esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge : Riordinamento delle Camere di commercio del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riordinamento delle Camere di commercio del Regno.

Non essendo però presente l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, e neppure la Commissione, sospenderemo per pochi minuti la seduta.

(La seduta è sospesa alle 14.37, e ripresa alle 14.45).

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque la discussione del disegno di legge: Riordinamento delle Camere di commercio del Regno.

Ieri furono discussi ed approvati i primi sei articoli del disegno di legge. Passiamo ora agli articoli successivi:

Art. 7.

Le Amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato forniranno alle Camere di commercio e industria le notizie che da esse saranno domandate per gli studi che, a richiesta del Ministero di agricoltura, industria e commercio o di propria iniziativa, si proponcano di compiere nell'interesse del commercio e dell'industria.

(È approvato).

Art. 8.

La corrispondenza fra le Camere di commercio e industria ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha corso in franchigia. Parimenti, è ammessa in franchigia postale la corrispondenza delle Camere medesime con i municipi e con gli uffici governativi del rispettivo distretto camerale e reciprocamente.

(È approvato).

CAPO II.

Composizione del Consiglio camerale.

Art. 9.

I Consigli delle Camere di commercio e industria sono elettivi.

Il numero dei loro componenti non può essere maggiore di 31, nè minore di 11.

Possono farne parte i regnicoli e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

A questo articolo l'onorevole Graffagni ha il seguente emendamento:

« *Nell'ultimo capoverso, dopo la parola: stranieri, aggiungere: in numero non maggiore del sesto* ».

Ma non essendo presente l'onorevole Graffagni, s'intende che vi abbia rinunciato.

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

I componenti di ciascun Consiglio sono eletti a maggioranza relativa. Essi scelgono fra loro un presidente e un vice-presidente, a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

(È approvato).

Art. 11.

L'ufficio dei consiglieri delle Camere è gratuito.

Essi però hanno diritto di essere indennizzati delle spese di viaggio ed altre, derivanti a loro in seguito a speciale incarico ricevuto dalle Camere.

(È approvato).

Art. 12.

I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.

Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero dispari, ne è rinnovato uno di meno nel primo biennio.

Al compiersi del primo biennio l'esclusione è fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianità di elezione.

Gli uscenti possono essere rieletti.

(È approvato).

Art. 13.

Il presidente e il vice-presidente durano in carica due anni e possono essere rieletti per i due bienni successivi. In seguito le rielezioni non potranno avvenire che con una interruzione di due anni fra un sessennio e l'altro.

A questo articolo gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani propongono il seguente emendamento:

« *Alle parole:* Il presidente e il vicepresidente durano in carica due anni, *aggiungere:* e sono rieleggibili.

« *Il resto dell'articolo soppresso* ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di svolgerlo.

ROSSI TEOFILO. Ho proposto questo emendamento, perchè mi pareva alquanto strano che soltanto nelle Camere di commercio non vi fosse la rieleggibilità del presidente e del vicepresidente.

Perchè noi abbiamo che alle cariche elettive tutti sono rieleggibili, dal presidente del Senato al presidente della Camera, al

presidente dei ministri e via discorrendo; e sono soltanto non rieleggibili i presidenti di quelle istituzioni, alle quali è conferita l'amministrazione di patrimoni, come i presidenti delle Congregazioni di carità.

Ora pareva a me, e pareva a molti colleghi miei, che non fosse il caso di infliggere alle Camere di commercio questa specie d'umiliazione, della non rieleggibilità dei presidenti e dei vicepresidenti di esse.

Comprendo che, forse, vi possa essere qualche pericolo nella rieleggibilità continua, pel fatto stesso che ha accennato il ministro: che tale rielezione possa diventare una specie di feudo.

Ed allora crederei che il ministro potrebbe accettare una dizione migliore, nel senso di ammettere questa rieleggibilità dei presidenti e vicepresidenti, dopo due bienni; ma che poi, per potersi accertare che non vi fosse nessun'altra ragione recondita di questa rielezione, si ammettesse che, dopo due bienni, si facesse luogo alla rielezione, quando i candidati avessero ottenuto i due terzi dei votanti.

Questa non è precisamente tutta la portata del mio emendamento; ma crederei di potere accettare, anche a nome dell'onorevole Miliani (qualora si venisse all'accettazione del mio emendamento), che, dopo due bienni, la rielezione venisse fatta con la votazione di due terzi dei presenti o dei votanti.

PRESIDENTE. Badi, che questa proposta ella non l'ha presentata. E ci vogliono dieci firme...

ROSSI TEOFILO. Ho detto che accetterei questa seconda parte, nel caso che venisse accettata la prima...

MORPURGO, *presidente e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORPURGO, *presidente e relatore*. La Commissione, quando esaminò il disegno ministeriale, notò come la disposizione consacrata in quest'articolo contrastasse con disposizioni analoghe che concernono altri enti, altre rappresentanze contemplate nella legislazione nostra; e chiese al ministro che volesse togliere ogni limitazione alle rielezioni dei presidenti e vicepresidenti. L'onorevole ministro fu alquanto riluttante a togliere qualsiasi vincolo; però, avendo io avuto, ultimamente, l'onore di conferire con lui su questo argomento, egli mi lasciò intendere che, quando le rielezioni, dopo tre bienni di carica,...

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Due bienni.

MORPURGO, *presidente e relatore*. ...venissero con un numero di voti tale, da dimostrare proprio l'intendimento d'una Camera di volersi affermare su quelle stesse persone che già coprivano le cariche stesse, egli vi avrebbe aderito.

Onde io, facendomi forte di quest'intendimento del ministro, appoggio la proposta dell'onorevole Rossi; anzi la faccio proposta della Commissione; e dichiaro che la Commissione accetterebbe questa formula: che, dopo tre bienni, potessero ancora essere rieletti presidenti e vicepresidenti coloro che coprivano quelle cariche nei bienni medesimi, purchè venissero rieletti coi due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alle Camere (non dei consiglieri votanti, intendiamoci bene) coi due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alle Camere.

Confido che il ministro non avrà difficoltà di accogliere questa formula.

PRESIDENTE. Spero che la Commissione si prenderà il disturbo di mandarmela scritta. (*Si ride*).

MORPURGO, *presidente e relatore*. Debbo dichiarare che non l'ho potuta scrivere prima, come sarebbe stato mio dovere, perchè la Commissione non si era messa d'accordo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La disposizione che vieta di riconfermare il presidente nell'ufficio dopo due bienni risponde a un voto che mi venne da varie parti, e che mi parve meritevole di essere accolto. Si desiderava e si domandava di evitare che si perpetuassero in quell'ufficio le stesse persone spesso incuranti di adempierne i doveri od inerti, e non di rado riellette da esigue maggioranze che impediscono di raggiungere gli scopi cui mira il legislatore nel volere la rinnovazione biennale.

D'altra parte non posso nascondermi che di fronte a questi inconvenienti, sui quali si era richiamata la mia attenzione, stanno gli altri che deriverebbero dalla rigorosa applicazione della disposizione dell'articolo 13 e precipuo quello che in alcune Camere di commercio che hanno avuto ed hanno a capo degli uomini autorevoli, circondati non solo dalla stima dei rappresentanti commerciali, ma di tutto il corpo elettorale per l'impulso vigoroso dato all'istituzione, que-

sti verrebbero costretti ad abbandonare l'ufficio che esercitano con vantaggio della Camera e dell'economia locale. Di fronte a queste osservazioni manifestai alla Commissione che ero disposto ad accettare un temperamento conciliativo, cioè che la rielezione dopo due bienni, non tre, possa avvenire quando almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla Camera diano il voto favorevole per la rielezione stessa. In tal modo riusciremo ad eliminare o almeno ad attenuar gl'inconvenienti che deriverebbero dalla rigida applicazione dell'uno e dell'altro sistema; quindi accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Bisognerebbe dunque sostituire in questo articolo dopo le parole: « In seguito », le altre: « Possono essere nuovamente eletti, purchè ottengano almeno due terzi dei voti dei consiglieri assegnati alla Camera ».

Se non vi sono osservazioni in contrario pongo a partito l'articolo 13 con queste modificazioni nell'ultima parte di esso.

(È approvato).

Art. 14.

Il presidente è il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti e rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'articolo 61.

In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando ambedue, dal più anziano di età fra i consiglieri.

A questo articolo l'onorevole Rossi Teofilo e l'onorevole Miliani propongono di aggiungere in fine le seguenti parole: « residenti nel capoluogo sede della Camera ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSSI TEOFILO. Io ho proposto quest'aggiunta che è dettata dall'esperienza, perchè molte volte il più anziano dei consiglieri può non essere residente nella sede della Camera di commercio ed allora questo caso porta un intralcio per la riunione e per l'esplicazione delle mansioni demandate alla Camera di commercio; mentre, adottando questa aggiunta: « tra i più anziani di età fra i consiglieri residenti nel capoluogo sede della Camera di commercio » si

è sempre certi di potere ottenere che la Camera stessa abbia la sua rappresentanza ufficiale.

Vorrei perciò pregare l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MORPURGO, relatore. La Commissione non ha mancato di considerare quest'emendamento proposto dall'onorevole Rossi, ma ha dovuto riconoscere che nella forma in cui egli lo propone, costituirebbe una limitazione dei diritti di quei consiglieri, che, pure risiedendo fuori del capoluogo sede della Camera di commercio, fossero disposti a recarsi nel capoluogo stesso quante volte occorresse per supplire il vicepresidente. Quindi per lasciare il diritto integro anche a quelli che risiedono fuori della città, la Commissione avrebbe escogitato una dizione che, a parer suo, risponderebbe al concetto dell'onorevole Teofilo Rossi. Si dovrebbe dire: « mancando ambedue, da un consigliere scelto per ordine di anzianità ».

È evidente che, se il più anziano non è in grado di esercitare le funzioni, a lui subentra quello che viene immediatamente dopo, per ordine di anzianità e che meglio sia in grado di esercitare le sue funzioni, anche per il fatto della residenza nel capoluogo, dove ha sede la Camera di commercio.

Credo che con questa dizione si ottenga lo stesso effetto voluto dall'onorevole Rossi e, nel tempo stesso, si mantengano uguali i diritti tanto per i consiglieri di città, come per quelli residenti fuori della sede della Camera.

Il testo che io mi faccio un dovere di presentare, a nome della Commissione, alla Presidenza, sarebbe questo:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando ambedue, da uno dei consiglieri scelti per ordine di anzianità ».

PRESIDENTE. O meglio: « da altro dei consiglieri in ordine di anzianità ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dichiaro di accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Allora l'ultima parte dell'articolo 14 deve dire così:

« In caso d'assenza o d'impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vicepresidente; mancando am-

bedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianità ».

Con questa modificazione, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Società in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Società anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di un'azienda commerciale o industriale e il direttore di questa.

Il numero degli stranieri non può eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

(È approvato).

CAPO III.

Elezioni.

Art. 16.

Sono elettori:

1° Coloro che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni:

a) esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale, o - in mancanza di questa - nei ruoli della imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) direttori, tanto nella sede principale, quanto nelle succursali, di opifici industriali, di istituti di credito, di Società commerciali e industriali;

c) capitani marittimi e viaggiatori di commercio, che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;

d) curatori di aziende commerciali o industriali, costituite in eredità giacente o facenti parte di essa;

e) curatori o institori che conducano l'azienda per conto di persone incapaci;

f) donne esercenti commerci o industrie, che abbiano compiuto il 21° anno di età e che abbiano conseguito la licenza dal corso elementare obbligatorio;

g) delegati per il voto da Società commerciali o industriali costituite legalmente.

2° Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

A quest'articolo sono stati proposti diversi emendamenti: uno sostitutivo, altri aggiuntivi, altri soppressivi. Ma prima ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-Serra iscritto su questo articolo.

Non è presente. S'intende che abbia rinunciato.

Abbiamo quindi, in ordine di precedenza, l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Fortunati Alfredo ed altri, del quale do lettura:

Art. 16.

Sostituire:

Sono elettori:

1° Coloro che appartengono ad una delle categorie sotto indicate e si trovano iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni, compresi nella circoscrizione della Camera, o che, in essa residenti, dimostrino con documenti rilasciati dall'ufficio competente di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni:

a) esercenti per proprio conto di un'azienda commerciale o industriale, purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti o amministratori delegati delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) direttori con firma od istitori nelle sedi succursali di ditte o società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) capitani marittimi che da un anno almeno risiedano nella circoscrizione della Camera;

e) curatori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa, purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) curatori di persone incapaci purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

2° Le donne esercenti commercio o industria che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, che abbiano conseguita la licenza del corso elementare obbligatorio, e che siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

3° Gli stranieri, ecc. *Identico.*

Fortunati Alfredo, De Amicis,
De Luca Paolo, Santini, Ruffo,
Proto-Pisani, Centurini, Frugoni, Cameroni, D'Alì.

Ha facoltà di parlare, onorevole Fortunati, per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

FORTUNATI. L'articolo sostitutivo che ho avuto l'onore di proporre a nome anche di altri colleghi della Camera, non modifica sostanzialmente le proposte già fatte dalla onorevole Commissione; anzi, posso dire, esso le integra, conglobando in questo articolo, anche gli emendamenti proposti successivamente dagli onorevoli Rossi e Miliani.

La Commissione ha avuto testè la benevolenza di esaminare e di accogliere il testo da me proposto, convinta che modificazioni sostanziali non si siano apportate.

Sopra la lettera b) della parte 1ª siamo d'accordo con la Commissione intorno ad una leggera modifica di forma al quinto alinea che l'onorevole relatore vorrà far sua e proporre alla Camera.

Sulla parte 2ª che riguarda il voto alle donne esercenti commercio, il mio articolo sostitutivo teneva già in considerazione le diverse e giuste osservazioni fatte ieri dal collega Pavia sopra il comma proposto dalla Commissione. Ma nel merito di questo argomento io ho ceduto la parola al collega Miliani.

Sulla terza parte dell'articolo, quella che riguarda gli stranieri, il testo mio è

uguale a quello della Commissione e al testo ministeriale.

Io credo così di aver dato sufficienti spiegazioni di questo articolo sostitutivo; il quale, ripeto, non modifica profondamente nessuna delle proposte già fatte dalla Commissione, ma dà a quelle proposte una disposizione tecnica che mi sembra più logica; che è pur necessaria nelle leggi che escono dal Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Dunque non rimangono che gli emendamenti aggiuntivi degli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani, che però alla lettera c) propongono anche una soppressione.

Dò lettura di questi emendamenti:

Alla lettera a) dopo le parole: azienda commerciale o industriale, *aggiungere:* i soci delle Società in nome collettivo semplice, gli accomandatari delle Società in accomandita.

Alla lettera b) dopo la parola: direttori *aggiungere:* con firma ed istitori.

Alla lettera c) togliere le parole: viaggiatori di commercio *e seguenti.*

Onorevole Teofilo Rossi, vuol parlare?

ROSSI TEOFILO. Parlerà l'onorevole Miliani.

PRESIDENTE. Ma egli non è iscritto per parlare.

MILIANI. Mi sono iscritto per parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

MILIANI. Parlo sul capoverso f) dell'articolo 16.

Il ministro ieri, rispondendo ai varii oratori che avevano parlato in favore dell'emendamento proposto dalla Commissione per il voto alla donna commerciante, ebbe parole cortesi e lusinghiere per i diversi oratori e in particolare per il collega Pavia, del quale rilevò l'eloquenza, e l'impeto giovanile che aveva messo nel sostenere ed illustrare la tesi.

Ed io volentieri consento in quelle lodi; però il collega Pavia vorrà permettermi di rilevare che egli, trasportato da un desiderio di bene, dava al suo discorso una portata ben maggiore e diversa da quella che sarebbe occorsa nel caso presente.

In ciò che egli disse (notatelo bene) consento pienamente; solo osservo con Orazio: « *Sed non erat hic locus* »; qui non si tratta della complessa ed ancora controversa questione femminista e del concedere il voto amministrativo e politico alle donne che

pur troppo hanno ancora convinti avversarii.

Si tratta invece di una più modesta questione di principio, perchè la questione di principio si avrebbe se si dovesse discutere ancora se la donna possa o non possa essere commerciante. Ma una volta che questo è ammesso già da tempo in via di fatto, la questione è risolta per sè stessa; e perciò io sostengo, modestamente ma colla più completa persuasione, che, una volta ammessa nella donna la facoltà di poter esercitare il commercio, non si possa prescindere dal concederle tutti quei diritti che derivano da questa facoltà, dal momento che essa ne ha tutti gli obblighi.

Infatti si rileva facilmente come alle donne che esercitano il commercio sono attribuiti tutti gli stessi oneri che si attribuiscono agli uomini che esercitano la medesima professione; esse possono infatti convertire gli immobili in danaro e viceversa; possono frequentare le Borse; se cessano i pagamenti, cadono in istato di fallimento; rispondono dell'esercizio doloso e via dicendo.

Perciò la Commissione che presentò la proposta di legge di iniziativa parlamentare, che era composta di diciotto nostri egregi colleghi, tra i quali parecchi tutt'altro che femministi, ad unanimità consentì a concedere il voto alle donne commercianti; e le Camere di commercio, quando hanno trattato questo argomento, senza neppure lontanamente pensare di sollevare qualcuna di quelle questioni, che appunto io sostengo che, a proposito di questa discussione, non debbano essere sollevate, sono state unanimi nel riconoscere alle donne il diritto dell'elettorato diretto.

Ma l'onorevole ministro osservava ieri che ora c'è una Commissione la quale sta studiando la questione del concedere o meno alle donne il diritto al voto amministrativo e politico e che quindi non ritiene opportuno di concedere ora ad esse il diritto all'elettorato commerciale per non pregiudicare gli studi e l'opera di questa Commissione; ed io mi permetto di replicare che questa concessione non pregiudicherebbe per nulla affatto gli studi e l'opera della Commissione in parola poichè si tratta di un caso diverso e distinto che deriva dalle condizioni speciali in cui si trova la donna commerciante.

L'onorevole ministro osservava pure che gli elettori commerciali sono tali in quanto

hanno il voto politico; infatti nella legge del 1862 è detto appunto che per essere elettori commerciali bisogna avere le qualità di elettore politico.

Però non credo che sempre ed in tutto dobbiamo prendere norma dal passato, poichè allora sarebbe impedita qualsiasi forma di progresso e di evoluzione.

Intanto osservo, per esempio, che la questione in qualche modo è già pregiudicata dal fatto che le donne sono eleggibili ed anche elette nelle amministrazioni delle Opere pie e nei probiviri delle industrie, e per esse sarebbe facile dimostrare che non militano tutte le ragioni, che militano in questo caso.

Infine osservo che anche il disegno di legge che discutiamo, nel testo proposto dal ministro, riconosce questo diritto; solo, lo vuole attuato per delegazione. Così nient'altro si ottiene che di compiere un atto poco riguardoso verso le donne commercianti perchè questa tortuosa via non serve ad eludere alcun inconveniente ma contribuisce a crearne, perchè si potrebbe dare il caso che i mandatarii non rispondessero in tutto alle qualità, che debbono avere coloro, che sono elettori.

Se qualche cosa impedisce questa disposizione è che le donne entrino nell'aula, dove si compiono le elezioni. Ma oramai sono entrate dappertutto ed io non saprei vedere perchè dovrebbero essere escluse dalle aule delle elezioni.

E potrei seguitare, ma gli argomenti addotti sono così semplici e intuitivi che perderebbero della loro efficacia se volessi commentarli ancora. Solo citerò il fatto notevole che la legge francese del 1898 consente appunto alle donne il voto come elettrici commerciali. Orbene la legislazione francese è molto simile alla nostra ed anche in Francia si agitano problemi, uguali ai nostri, non ancora risolti, eppure si è creduto di poter concedere questo diritto di voto senza pregiudizio della questione maggiore del voto amministrativo e politico.

Pertanto concludo augurandomi che il ministro voglia arrendersi a così chiare e ragionevoli considerazioni, perchè altrimenti a me sembra che, se si prendesse la deliberazione di escludere la proposta della Commissione parlamentare di accordare il voto diretto alle donne, si commetterebbe una patente ingiustizia in omaggio ad un

pregiudizio che oramai deve aver fatto il suo tempo. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Teofilo Rossi, vuol dire le ragioni dei suoi emendamenti?

ROSSI TEOFILO. Mi unisco agli emendamenti dell'onorevole Fortunati e ritiro i miei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pilacci.

PILACCI. Ho domandato di parlare per una semplice dichiarazione. Ho sempre visto nella mia pratica che l'ottimo è nemico del bene e che, per avere il voto diretto per le donne, si giunge perfino a rinunciare alla delegazione. Io non divido le ragioni dell'onorevole Miliani. L'onorevole Miliani fa la dimostrazione che le donne hanno obblighi e diritti uguali a quelli degli uomini, ma io senza aver bisogno di dirgli che sono più femminista, che no, gli osservo, che la delegazione per la tutela del diritto delle donne è perfettamente lo stesso; perchè per l'esercizio del voto tanto vale andarlo a dare per conto proprio, che per mezzo di un delegato. Tutto dunque si riduce a questo: nello andare, o nel non andare nella sala elettorale. Quando tutto a questo si riduce, mi pare che la delegazione sia piuttosto in ossequio alla dignità della donna, nella quale possiamo essere tutti concordi, femministi e non femministi. In ogni modo voglio dichiarare che, pur avendo tendenza ad approvare il collega Miliani, quando il ministro mette la condizione o di accettare questa forma, o di non accettare niente, io preferisco il qualche cosa e quindi approvo l'articolo come è stato concepito dal ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi.

VIAZZI. Può personalmente importare che si prenda atto di avere una opinione in questa materia.

Naturalmente io assecondo in tutto e per tutto la tesi svolta dall'amico e collega Miliani, e credo che proprio non sia il caso di fare della poesia; ritengo che non sia opportuno invocare le ragioni del femminismo; si può anche essere indiziati di antifemminismo cronico, ed avere una veduta giuridica la quali entri nel sistema generale delle vedute femministiche.

Ora io dico: le donne possono esercitare il commercio. Perchè dunque non dobbiamo riconoscere ad esse il primo esercizio di tutti gli atti che sono la conseguenza di-

retta del commercio da esse esercitato? Ma le donne non sono elettrici politiche! Evidentemente lo spirito della disposizione per cui all'elettorato commerciale si esigeva quel complesso di attributi per cui taluno è elettore politico, era questo: che non potessero essere elettori commerciali quegli individui per i quali militano le ragioni di esclusione ad essere elettori politici; ma quelle ragioni non riguardano il sesso, e così possono essere contemplate anche nei confronti delle femmine ammesse a votare direttamente.

Voto diretto e non delegazione, perchè ciò che vi è di più odioso ed antipatico è proprio questa delegazione, la quale rappresenta ancora quel tanto di saraceno che noi popoli meridionali possediamo nel sangue.

Si direbbe che abbiamo paura di noi stessi; si direbbe che abbiamo paura di trovarci nei consessi amministrativi in presenza di queste signore. Si direbbe che queste signore siano alla loro volta bisognose di una particolare tutela.

Ora noi non vogliamo rimestare tutti i ragionamenti che sono stati fatti in tema di femminismo e di antifemminismo, constatiamo nel caso concreto che il legislatore direbbe alle donne: aprite pure la vostra bottega, firmate pure le vostre cambiali, verrà anche il momento della scadenza e le pagherete, ma fate tutto ciò da sole, per carità, perchè l'avvicinare i due sessi è troppo pericoloso! (*Si ride*).

Per queste ragioni, le quali mi pare siano di una evidenza assoluta, appoggio cordialmente la proposta dell'onorevole Fortunati e degli altri che hanno presentato questo articolo sostitutivo; non preoccupandomi affatto se per avventura dalla votazione avesse ad emergere il grave inconveniente che alle donne sia venuta a mancare la delegazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campus-Serra.

CAMPUS-SERRA. Onorevoli colleghi, - Non intendo di prolungare disquisizioni, dirò così, di ordine politico sociale, e soprattutto psicologico, sul tema che presentemente occupa la Camera. Abbiamo tutte le nostre convinzioni in proposito, e quella che, se mai, si potrebbe sollevare è una questione, che non chiamo vessata per rispetto al gentil sesso, per il caso in cui incidentalmente vi si trovi interessato.

Mi rivolgo alla mente ed alla coscienza

di giurista dell'onorevole ministro, che a molti, ed a me soprattutto, può essere maestro in questa materia; e dal punto di vista esclusivamente giuridico gli domando, e non sono certamente il primo che gli muove questa richiesta: ma come è possibile, posto che alla donna, derogando agli antichi principi consacrati nel senatusconsulto velleiano, si è dato potere di amministrare un'azienda commerciale; posto che si è derogato a tutti i principi del diritto comune in proposito, come è possibile che lesi contrasti, dopo che la si crede autorizzata a condurre un'azienda commerciale, anche la più cospicua, la più sconfinatamente cospicua, il diritto di eleggere quelli che dovrebbero far parte delle Camere di commercio, cioè l'istituzione che secondo lo spirito e l'economia di questa legge, e di quelle che l'hanno preceduta, è destinata a governare ed a custodire nelle sue pratiche esplicazioni l'organismo della vita commerciale?

Come è, se si sa che nel campo degli affari commerciali il diritto costituisce un *jus singulare* (chè tale e non altrimenti può chiamarsi), come è che qui si crede invece di fare offesa ai supremi principi del diritto? Perchè? Perchè si sconetterebbe la simmetria con le altre leggi.

E quale è la migliore delle ragioni che nella relazione si è data e anche nell'eminente discorso di ieri, brillante come sempre, dell'onorevole ministro, quale è la ragione migliore che si è data per giustificare le disposizioni dell'articolo 16 e per contraddire alle modificazioni proposte, e molto opportunamente e saggiamente, dalla Commissione? Si è detto questo: vi è una disposizione dell'attuale ordinamento delle Camere di commercio per cui è prescritto che in ordine all'elettorato commerciale si debbano seguire le stesse identiche norme che si osservano in ordine alle elezioni amministrative e politiche. Questione di simmetria, onorevoli colleghi; l'eterna questione di simmetria che ha sacrificato tante sostanziali e pratiche questioni in Italia! Ora, Dio mio, siamo onesti, se ho da dir così; siamo pratici! Noi dobbiamo rendere, senza essere dottrinari, dobbiamo rendere omaggio al vero, al giusto, a quello che è ragionevolmente pratico, anche quando ciò turbi e sconnetta la simmetria di sistemi ideali vagheggiati e coltivati nella mente; e anche quando ciò, dico di più, imponga il sacrificio di convinzioni che ormai per una lunga e interrotta consuetudine

quasi diventate qualche cosa di connaturale all'animo nostro. E vedete, io non sono sospetto: io non dico questo per amore di novità e molto meno per spirito, dirò così, di *blumerismo*, come si chiamava una volta o di femminismo come si chiama oggi: io sono sempre dell'opinione di un nostro degno ed illustre collega in ordine al voto delle donne, e la ragiono sempre come lui: sono sempre per questo tema, e per questo principio « che piuttosto che avere il voto delle donne io mi contenterei a preferenza, se ne fosse il tempo, che le donne accogliessero i voti nostri ». (*Si ride*).

Ma badiamo piuttosto, onorevoli colleghi, se non sia il caso di disintendere il concetto chiaro, e del resto eloquentemente svolto come al solito dall'onorevole ministro, il quale disse che c'è una Commissione incaricata dello studio di questo. Ma, la Commissione lo studierà sotto altri punti di vista; sotto quello di rifiutare alle donne il voto politico, il voto, mettiamo pure, amministrativo: in ogni caso sotto un altro punto di vista.

Qui si tratta invece di una questione, dirò così, psicologica, in cospetto anche, dirò, del momento storico che attraversiamo; ma certo non di una questione del genere di quella che potrà studiare la Commissione.

È certo che se le donne sono abilitate all'esercizio del commercio; se possono nei riguardi degli affari che più direttamente e da vicino le interessano eleggere i loro amministratori, perchè e per qual ragione non possono eleggere coloro che le rappresentano in ordine, dirò così, all'esplicazione pratica degli ordinamenti esteriori destinati a coordinare la vita commerciale? Badate, le donne in questa parte non sono mica indietro all'uomo... è un antico precepto; ed io temo, e non auguro, che le sottane un bel giorno, in materia di affari si sostituiscano ai pantaloni, e credo di non 'dire una cosa che si discosti troppo dalla realtà pratica.

Per queste considerazioni io mi associo alle modificazioni proposte dalla Commissione, e credo che l'onorevole ministro non disintenderà queste considerazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arturo Luzzatto.

LUZZATTO ARTURO. Io ho da chiedere un semplice schiarimento all'onorevole ministro. Se facciamo delle leggi, dobbiamo farle anche in modo chiaro. Ora trovo qui al paragrafo *b* che sono elettori

i direttori, tanto nella sede principale, quanto nelle succursali, di opifici industriali, di istituti di credito, di società commerciali ed industriali; poi, al paragrafo *g*, i delegati per il voto da società commerciali o industriali costituite legalmente.

Bisogna chiarire prima di tutto che una società commerciale può avere come elettore il suo direttore e poi un altro che sia delegato oltre il direttore, e poi bisogna chiarire, alla parola delegati, quanti possono essere questi delegati. Potrà essere, ad esempio, tutto il Consiglio di amministrazione? Questo verrebbe a variare non poco la situazione elettorale. Spero quindi che l'onorevole ministro vorrà chiarire, od inserire una frase qui dentro, che spieghi il concetto suo e della Commissione.

PRESIDENTE. Da ultimo gli onorevoli Carnazza, Gallo, De Luca A., Orlando S., Libertini P., Masi, Merzi, Faelli, Furnari e Pellicchi hanno presentato un emendamento aggiuntivo, cioè, alla lettera *c*, aggiungere la parola *armatori*.

L'onorevole Carnazza ha facoltà di svolgere questo suo emendamento.

CARNAZZA. Più che un emendamento si tratta di una semplice riparazione ad una dimenticanza materiale. Già all'articolo 15 la legge prevede l'ipotesi che gli armatori siano elettori ed eleggibili in questa materia, tanto che vieta che siano contemporaneamente membri del Consiglio camerale l'armatore ed il capitano della nave. Ora è strano che nell'indicare la categoria degli elettori commerciali non sia indicato anche l'armatore della nave. È, ripeto, più che altro, una omissione materiale, e mi auguro che l'onorevole ministro e la Commissione vogliano ripararvi includendo gli armatori.

PRESIDENTE. Onorevole Pavia, che cosa ne è del suo emendamento?

PAVIA. Sto ascoltando: non so ancora che cosa farà la maggioranza della Commissione, se cioè manterrà le sue proposte.

PRESIDENTE. Ella si associa all'emendamento che è stato presentato dall'onorevole Fortunati?

PAVIA. Poichè contiene la medesima tesi, indubbiamente mi associo. Credendo che la maggioranza della Commissione mantenga le sue proposte, ho voluto renderle realtà e non lettera morta, perchè se non vi fosse l'indicazione da me desiderata, la disposizione non significherebbe niente.

PRESIDENTE. Ho chiesto che mi dicesse quello ch'ella intendeva fare per tenerne conto nella votazione.

CAMPI EMILIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPI EMILIO. Vorrei dare una parola di risposta all'onorevole Arturo Luzzatto.

Non mi pare che i dubbi da lui sollevati abbiano ragione di essere, in quanto la lettera *g* dice che sono elettori i delegati per il voto da Società commerciali od industriali costituite legalmente. Mi pare chiaro che si tratti di un solo delegato per ogni Società.

Mi pare quindi che non occorra nessun chiarimento; ma poi ritengo molto più corretto che se un chiarimento deve essere introdotto, quando si tratta di leggi, questo deve risultare dal testo della legge e non da una dichiarazione personale.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Luzzatto non ha fatto nessuna proposta; ha chiesto soltanto uno schiarimento.

CAMPI EMILIO. Sta bene, ed io rispondo che non c'è bisogno di schiarimento, ed osservo all'amico Luzzatto che se di un chiarimento ci fosse bisogno, esso sarebbe oggetto di emendamento e non di una dichiarazione che praticamente sarebbe di nessun valore nell'applicazione della legge.

Per conto mio, ripeto, mi pare che il testo sia chiarissimo, e che i delegati delle Società non sono e non possono essere che uno solo per ciascuna Società. Non v'è alcun dubbio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Incomincio dall'emendamento sostitutivo, emendamento che in parte era stato concordato tra me e la Commissione e che fu presentato dall'onorevole Fortunati. È quindi inutile dire che io accetto questo emendamento, salvo alcune modificazioni che forse sono state già presentate al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Non è venuto niente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento con alcune modificazioni. Alla lettera *a*) propongo di aggiungere, dopo le parole: « esercenti per conto proprio un'azienda commerciale od industriale » il seguente inciso: « i viaggiatori di commercio ». Nel progetto di legge ministeriale si parlava di tutti i viaggiatori di commercio indistintamente.

Mi si è fatto osservare che molti di questi sono impiegati di ditte commerciali; è quindi ragionevole che, come non sono elettori gli altri impiegati non lo siano nemmeno essi. Il diritto all'elettorato però è giusto che sia riconosciuto ai viaggiatori di commercio per proprio conto purchè iscritti nei ruoli delle tasse camerali.

Quanto alla lettera *b*) accetto l'emendamento dell'onorevole Fortunati purchè però alle parole « gli amministratori delegati delle società anonime » si sostituiscano le altre « amministratori con firma ». E la Camera intende subito le ragioni di tale sostituzione. Se noi lasciassimo che le società anonime potessero indeterminatamente delegare delle persone, esse avrebbero il modo di ingrossare le liste elettorali a loro beneplacito, mentre dando il voto solo agli amministratori delegati che abbiano la responsabilità dell'azienda, non è presumibile che ne sia aumentato il numero a scopi elettorali.

Con queste modificazioni accetto l'emendamento dell'onorevole Fortunati.

Ed ora *paullo majora canamus*. Io non intendo certo di spaziare nel vasto campo della questione dell'elettorato alle donne. Gli stessi oratori che sostennero la iscrizione delle medesime nelle liste commerciali, si astennero dall'affrontarla non solo, ma nelle loro argomentazioni tentarono di far credere che non intendono risolvere il tanto controverso principio per cui combattono le suffraghiste. È un'abile mossa dialettica, poichè non è esatto nè vero che la concessione alle donne del diritto al voto nelle elezioni commerciali non implichi una applicazione del contrastato principio. Ed io mi debbo opporre perchè non posso consentire a risolverlo per le ragioni dette ieri.

Ho ricordato che la questione dell'elettorato delle donne sia in materia amministrativa o politica, sia commerciale fu sollevata anche pochi mesi fa alla Camera e fu di comune consenso stabilito di rimandarla a dopo gli studi che il presidente del Consiglio ha affidato ad una autorevole Commissione. Perchè a così breve intervallo di tempo si dovrebbero mutare deliberazioni e propositi?

Non vale l'osservazione degli onorevoli Viazzi e Campus-Serra, che cioè qui si tratti di una questione di puro e stretto diritto. È invece, giusto come diceva l'onorevole Campus-Serra, una questione di simmetria di legislazione: ogni legislazione ha criteri

propri con cui si ammettono certe classi di persone all'elettorato e non si possono fare delle eccezioni in un caso per estenderle poi in altri identici.

DE ANDREIS. Ma allora è inutile eleggere le delegazioni!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ne ho già parlato ieri. Non mi persuadono gli argomenti giuridici addotti dagli onorevoli Campus-Serra e Viazzi; per essi le stesse ragioni per le quali il codice di commercio ha ammesso le donne ad esercitare la mercatura, valgono per riconoscere alle medesime il diritto a votare, per eleggere una rappresentanza, che deve curare gli interessi di quelli che pagano la tassa camerale. È facile la risposta.

La legge comunale e provinciale stabilisce che il censo è la base fondamentale dell'elettorato. Eppure non vi è ammessa la donna ancorchè si trovi nelle condizioni nelle quali il codice civile le dà la piena e libera amministrazione del patrimonio di cui paga l'imposta. Così, onorevole Viazzi, noi dovremo dire che per lo stesso principio per cui non si ammette la donna all'elettorato amministrativo, non si ammette neppure all'elettorato commerciale; quando sarà risolta la questione di massima, allora la donna sarà ammessa anche all'elettorato commerciale.

A queste osservazioni, che mi paiono ovvie, se ne aggiunge un'altra, ed è che la Commissione accetta la disposizione dell'articolo 18 in cui è detto: « Non sono nè elettori nè eleggibili le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa ». Inoltre la proposta non si può accettare anche per un'altra ragione già accennata dall'onorevole Pilacci.

Evidentemente la Commissione riconosce che si tratta di qualcosa di diverso della nomina di persone chiamate a gestire affari commerciali, se consente nella mia proposta di volere il requisito richiesto per esercitare l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative. E non potrebbe essere altrimenti. Le Camere di commercio sono investite di una funzione essenzialmente pubblica, fanno parte dell'organismo dei pubblici poteri, e non sono come in Inghilterra, nel Belgio e nell'America corporazioni o libere associazioni private. Non solo lo dimostra la legge che le governa e il disegno di legge che discutiamo, ma tutta

la nostra legislazione. Nel Nord-America non si vollero ammettere i loro rappresentanti nel Consiglio del commercio. In Italia vi hanno i loro rappresentanti, come gli hanno nel Consiglio del traffico ed in altri uffici di Stato. E quindi vano negare che si tratta di vera questione di principio al pari di quella dell'elettorato politico ed amministrativo.

E qui mi sia consentito di ripetere ancora una volta che opponendomi all'emendamento che lo risolve non intendo esprimere una opinione favorevole o contraria ad una o ad altra soluzione. Io respingo la proposta perchè se ne piglia una incidentalmente, contro le deliberazioni nostre di alcuni mesi or sono, e senza esaminare l'argomento in tutti i suoi aspetti con una ampia e ponderata discussione.

Ora il disegno di legge, da me proposto, che risponde ad un desiderio e sodisfa i voti di tutta la classe commerciale, potrà essere approvato senza difficoltà, se noi non vogliamo impigliarci in una grande questione di principi. Importa rammentare che non è solo questo ramo del Parlamento che deve dargli il voto favorevole.

Lo stesso consenso manifestatosi per la sua approvazione deve indurre ad abbandonare le proposte che possono sollevare ostilità e dissensi gravi.

Ed ora alla questione della rappresentanza. Io ho detto ieri che, come temperamento, avevo accettato questa delegazione: è un temperamento che non è nuovo, poichè ha l'esempio di legislazioni straniere.

Negli Stati germanici, è ammessa la donna a votare per mezzo del suo procuratore o rappresentante: è la delegazione.

In Austria vota il direttore dell'azienda tenuta dalla donna commerciante.

Ma non mantengo la proposta; perchè credo sia meglio, per non complicare la questione, di lasciare che il principio dell'elettorato della donna sia risoluto al momento opportuno. In tal modo non pregiudicheremo la questione, che sarà risolta quando verrà dinanzi alla Camera dopo gli studi, dei quali ho già parlato.

Prego l'onorevole Miliani, l'onorevole Fortunati e gli altri, i quali hanno mostrato di avere a cuore che questa legge passi senza difficoltà e senza che debba più tornare alla Camera, di volere accogliere questa mia preghiera e di non insistere nella loro proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati, che ha proposto l'articolo 16 sostitutivo.

FORTUNATI. Ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato l'articolo sostitutivo nella prima parte del medesimo con quelle lievi modificazioni a cui io mi associo ben volentieri. Prendo poi atto della promessa fatta dall'onorevole ministro con le sue ultime parole e ritiro il numero 2 del mio articolo sostitutivo.

PRESIDENTE. La Commissione ha udito? L'onorevole ministro non accetta l'emendamento alla lettera E.

MORPURGO, relatore. In tutti gli emendamenti proposti dall'onorevole Fortunati ed accettati dal ministro la Commissione consente pienamente. In quanto all'elettorato delle donne dichiaro a nome della maggioranza della Commissione che essa rimane ferma nel concetto espresso nella relazione e consacrato nell'articolo. Ma, di fronte alle precise affermazioni dell'onorevole ministro, per non mettere in pericolo l'approvazione di questa legge che da tanto tempo da tutte le Camere di commercio è invocata e dalla quale attendiamo un grande miglioramento nelle condizioni economiche e commerciali del paese nostro, non mi sento il coraggio di insistere nella nostra proposta.

DE ANDREIS. La facciamo nostra. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ma tenga conto di quanto dispone il regolamento!... L'ho sempre detto che bisogna che lo studino il regolamento! (*ilarità*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Arturo Luzzatto aveva sollevato un dubbio sulla interpretazione della parola « delegati »; ma oramai di delegati non si parla più, ma si parla di amministratori con firma e quindi non è il caso di insistere su quel dubbio.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 16 sarebbe così formulato.

Il primo capoverso: « Sono elettori :

1° coloro che appartengano ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei comuni compresi nella circoscrizione della Camera, o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'Ufficio competente, di essere iscritti nelle liste politiche di altri comuni »: rimane come è nel testo della Commissione.

Poi viene l'emendamento dell'onorevole

Fortunati del quale leggo la parte accettata dal Governo con le aggiunte proposte dall'onorevole ministro ed accolte dall'onorevole Fortunati :

a) esercenti per proprio conto di una azienda commerciale o industriale, armatori e viaggiatori di commercio per proprio conto, purchè iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale;

b) soci delle Società in nome collettivo, gli accomandatari delle Società in accomandita semplice, gli amministratori delle Società in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Società anonime, purchè le Società di cui sopra siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

c) direttori con firma od institori nelle sedi succursali di ditte o di società commerciali ed industriali iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

d) capitani marittimi che da un anno almeno risiedano nella circoscrizione della Camera;

e) curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredità giacente o facenti parte di essa purchè iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);

f) curatori di persone incapaci purchè queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a).

L'onorevole ministro non accetta invece il capoverso 2 dell'emendamento dell'onorevole Fortunati e poichè non accetta nemmeno la lettera f) dell'articolo 16 del testo della Commissione, quella cioè che dice « donne esercenti commerci o industrie che abbiano compiuto il 21° anno di età e che abbiano conseguito la licenza dal corso elementare obbligatorio » si dovrebbe completare il capoverso 1 aggiungendo al testo emendato, del quale ora ho dato lettura; la lettera f) del disegno di legge ministeriale che dice così: « delegati per il voto da donne che conducano l'esercizio di una azienda commerciale o industriale ».

Però questa lettera f) del disegno ministeriale diventerebbe la lettera g) del nuovo testo concordato.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siamo di accordo con la Commissione per ritirare tanto la lettera f) del disegno ministeriale, quanto quella della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Morpurgo ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MORPURGO, *relatore*. Io ho già dichiarato che la Commissione rinunziava alla disposizione che aveva proposto per il voto diretto alle donne piuttosto che correre il pericolo che la legge non dovesse essere approvata. Ma, come ho già dichiarato ieri, la Commissione preferisce che non si dia alcun diritto di votare alle donne piuttosto che si conferisca loro il diritto di votare per mandato, come proponeva l'onorevole ministro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma gli onorevoli Chiesa, Vallone, De Andreis, Antolisei ed altri deputati, in numero di dieci, riprendono l'emendamento proposto dalla Commissione alla lettera f).

Credo che sia inutile svolgerlo ancora, perchè è già stato svolto.

Intanto cominciamo dal porre a partito la prima parte dell'articolo 16 fino alla lettera f), secondo il testo dell'emendamento dell'onorevole Fortunati con le modificazioni concordate, per la quale non vi sono osservazioni in contrario.

PAVIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Un momento, onorevole Pavia!

Dunque, se non vi sono osservazioni in contrario, pongo a partito questa prima parte dell'articolo 16.

Adesso ha facoltà di parlare l'onorevole Pavia.

PAVIA. Perdoni, onorevole Presidente, ma io non volevo farla inquietare.

PRESIDENTE. Io non m'inquieto mai.

PAVIA. Ella gentilmente mi aveva dato facoltà di parlare per ritirare l'emendamento, ed allora poichè il mio era un emendamento all'emendamento della Commissione dovevo sapere che cosa la Commissione faceva. Ora che la Commissione ritira la modificazione proposta, io mantengo il mio, dicendo: esso non è un emendamento all'emendamento, è un emendamento diretto.

Ad ogni modo io potrei sempre, in base all'articolo 21 del regolamento, fare mio un emendamento ritirato.

Quindi faccio mio l'emendamento della Commissione con l'aggiunta che avevo proposta, anzi nella formula ultima accettata dall'onorevole Fortunati.

In quanto al merito della proposta poi è così noto come io la pensi in questa materia del voto alle donne che non v'è certo bisogno che io vi dica che devo approfittare

di questa occasione per far prevalere tale concetto.

La ragione di procedura adottata dall'onorevole ministro è questa: non vulnerate con una votazione il principio che è sottoposto allo studio di una Commissione!

Io credo invece che serva e giovi che dal Parlamento parta un voto il quale corrobori quello che la Commissione sta studiando.

Ad ogni modo, quello che il ministro oggi non vuole per non vulnerare un principio esiste già nella legge, perchè già nella legge dei probiviri le donne sono elettrici. (*Interruzione dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio*).

Quindi, per queste ragioni così alte di principio, io credo che noi non possiamo accogliere il desiderio dell'onorevole ministro (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ad ogni modo ella non ha che una proposta di aggiunta. Prima c'è una domanda di votazione nominale sull'emendamento proposto dalla Commissione e ripreso dall'onorevole De Andreis e da altri nove deputati.

La sua aggiunta verrà dopo.

Intanto l'onorevole ministro ha chiesto di parlare.

Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non vorrei essere frainteso. L'onorevole Pavia ha posto le mie osservazioni sotto una luce che non possono avere. Io non ho detto che la Camera non possa dare un voto che manifesti le sue tendenze, ma ho ricordato che la Camera stessa, quando si discusse la questione del voto per le donne, dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio che avrebbe fatto studiare la questione alla autorevole Commissione di cui già parlai e che sarebbe venuto con una risoluzione alla Camera, rimandò la questione.

Quindi io non ho fatto altro che ricordare alla Camera i suoi precedenti. Io non ho detto che la Camera non possa dichiarare anche oggi la sua opinione; questa sarebbe una eresia costituzionale, che io non mi permetterei di affermare. Ho detto soltanto che la Camera deve essere coerente col voto dato in precedenza e, poichè la questione di principio è identica, aspettare che sia risolta poi in tutte le sue eventuali applicazioni. Mi pare che ciò sia abbastanza chiaro.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole De Andreis, che è il primo firmatario della proposta, se vi insista.

DE ANDREIS. Sì.

PRESIDENTE. Anche dopo quello che ha detto l'onorevole ministro?

DE ANDREIS. Anzi, appunto per quello che ha detto l'onorevole ministro, insistiamo. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque come la Camera ha udito, l'onorevole De Andreis ed altri nove deputati hanno ripreso l'emendamento che la Commissione aveva proposto alla lettera *f*) alla quale la Commissione e l'onorevole ministro hanno dichiarato di rinunciare. L'emendamento è in questi termini: « Donne esercenti commerci o industrie, che abbiano compiuto il 21° anno di età e che abbiano conseguito la licenza del corso elementare obbligatorio ».

L'onorevole Pavia propone poi che si debba dire: « anche se non elettrici politiche ». Ma di questa aggiunta parleremo dopo la votazione nominale sulla proposta sostanziale.

MIRA. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRA. Il relatore a nome della maggioranza ha dichiarato che ritirava la proposta. Come appartenente alla maggioranza della Commissione dichiaro che per conto mio voterò invece che si conceda il diritto elettorale commerciale alle donne. (*Approvazioni — Commenti*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Poichè si tratta di una questione che dopo gli studi della Commissione verrà presto alla Camera, io vorrei pregare coloro che hanno ripreso l'emendamento di non insistere, nell'interesse stesso della cosa che sta a cuore a tutti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Io ho domandato all'onorevole De Andreis se intendeva di ritirarlo, e mi ha risposto di no.

DE ANDREIS. Non solo a nome mio, ma anche a nome degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Va bene.

Su questa proposta è stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli De Andreis, Antolisei, Zerboglio, Valeri, Comandini, Costa, Barzilai, Chiesa, Viazzi, Bisso-

lati, Vallone, Gattorno, Pellerano, Luciani, Cavagnari e Moschini.

Si procederà ora alla votazione nominale. Coloro che accettano l'emendamento, prima proposto e poi abbandonato dalla Commissione ed ora ripreso dai firmatari di cui ho dato lettura, risponderanno sì; coloro che non l'accettano, risponderanno no.

Si faccia la chiama.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

Rispondono Sì:

Abozzi — Agnesi — Albicini — Antolisei.

Barzilai — Bissolati — Borghese — Brunialti.

Calvi — Camagna — Cameroni — Campus-Serra — Carnazza — Castiglioni — Cavagnari — Chiesa — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Comandini — Cornalba — Costa Andrea.

Da Como — Daneo — De Amicis — De Andreis — De Felice-Giuffrida — De Viti De Marco — Di Cambiano.

Falcioni — Faranda — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Fortunato Giustino — Frugoni.

Gallini Carlo — Gattorno — Giovanelli Alberto.

Larizza — Lembo — Libertini Pasquale — Luciani — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majorana Angelo — Maresca — Medici — Melli — Mezzanotte — Miliani — Mira — Modestino — Moschini.

Niccolini.

Pala — Pansini — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pennati — Pilacci — Pinchia.

Riccio Vincenzo — Rossi Gaetano.

Salandra — Sonnino — Soulier — Spada — Staglianò — Stoppato.

Talamo — Tanari — Tecchio — Teso — Turati — Turco.

Valeri — Vallone — Vecchini — Viazzi — Vicini — Villa.

Zaccagnino — Zerboglio.

Rispondono No:

Abbruzzese — Abignente — Albasini — Alessio Giovanni — Are — Artom — Aubry — Avellone.

Baccelli Guido — Ballarini — Baranello — Barnabei — Baslini — Battaglieri — Bergamasco — Bertetti — Bertolini — Bianchi Emilio — Bolognese — Bonicelli — Botteri — Brandolin.

Campi Emilio — Cao-Pinna — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerulli — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Cortese — Cottafavi — Curreno.

D'Alì — D'Alife — Danieli — De Bellis Nicola — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Michele-Ferrantelli — De Nava — De Riseis — De Seta — Di Saluzzo.

Facta — Faelli — Falconi Nicola — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Felissent — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Fulci Nicolò — Furnari.

Gallina Giacinto — Gallo — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Giusso — Gorio — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Leali.

Malcangi — Maraini Clemente — Margaria — Mariotti — Marsengo-Bastia — Masi — Mendaja — Monti-Guarnieri — Morando.

Negri de Salvi.

Orlando Vittorio Emanuele.

Papadopoli — Pascale — Pastore — Pellicchi — Personè — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Proto-Pisani.

Rava — Ronchetti — Rossi Teofilo — Ruffo.

Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scalini — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Sili — Solimbergo — Strigari — Suardi.

Tedesco — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo.

Si astengono:

Fortunati Alfredo.

Morpurgo.

Pais-Serra.

Romanin-Jacur.

PRESIDENTE. Mi duole di dover dichiarare che dalla votazione fatta testè è risultato che la Camera non è in numero; per una differenza di pochissimi voti, del resto.

Visto l'articolo 36 del regolamento, sospendo la seduta e riconvoco la Camera fra un'ora.

(La seduta è sospesa alle ore 17 e ripresa alle ore 18).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta. Si rechino ai loro posti, onorevoli colleghi.

Onorevole De Andreis, insiste nella sua domanda di appello nominale?

DE ANDREIS. A nome dei colleghi che hanno firmato la domanda, dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. Ritirano anche l'emendamento?

DE ANDREIS. No, l'emendamento lo manteniamo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'emendamento consiste nel mantenere il capoverso proposto dalla Commissione alla lettera f), nel quale è detto:

« Donne esercenti commerci o industrie, che abbiano compiuto il 21° anno di età e che abbiano conseguito la licenza del corso elementare obbligatorio ».

Questo capoverso era stato ritirato dalla Commissione stessa; ma è poi stato ripreso dall'onorevole De Andreis e da altri, i quali hanno ora rinunciato alla domanda di votazione nominale; ma mantengono l'emendamento, che il ministro di agricoltura e la Commissione non accettano.

Lo metterò a partito. Coloro che approvano questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del deputato De Andreis ed altri non è approvato).

Così cade anche l'aggiunta che era stata proposta dal deputato Pavia.

Metto a partito la prima parte dell'articolo.

(È approvata).

Veniamo all'altra parte dell'articolo:

2. Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano iscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.

La metto a partito.

(È approvata).

Metto ora a partito l'intero articolo.

(È approvato).

Art. 17.

Sono eleggibili tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano iscritti nelle liste elet-

torali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un Comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 18.

Non sono nè elettori nè eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato e dalla eleggibilità amministrativa.

Sono ineleggibili i delegati per il voto, di cui all'articolo precedente, gl'impiegati delle Camere, le persone che hanno liti vertenti con le medesime, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nello interesse della Camera, o in Società o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parità di trattamento.

(È approvato).

Art. 19.

Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o l'eleggibilità, decade immediatamente dalle funzioni.

La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, non prenda parte alle adunanze della Camera.

La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve, entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.

Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 32 e 33.

L'onorevole Teofilo Rossi e l'onorevole Miliani propongono che dopo le parole: « per sei mesi consecutivi », si aggiunga: « senza regolare congedo ».

ROSSI TEOFILO. Domando soltanto al ministro se l'accetta.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura dichiara di accettare l'aggiunta proposta dagli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani.

Con questa aggiunta, dunque, delle parole « senza regolare congedo » non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi, non più tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al Tribunale avente giurisdizione sulla città sede della Camera stessa.

La Camera o il Tribunale, non più tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni di ufficio.

Contro le decisioni della Camera o del Tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello.

Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

(È approvato).

Art. 21.

Il Governo, con regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione ed in ciascun anno all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

A questo articolo 21 l'onorevole Teofilo Rossi propone di togliere nel secondo comma le parole « ed in ciascun anno ».

Mantiene il suo emendamento, onorevole Teofilo Rossi?

ROSSI TEOFILO. Lo mantengo. Anzi faccio notare questo soltanto, che le sezioni

elettorali sono convocate ogni due anni e non ogni anno. Quindi deve essere accolto, io credo, il mio emendamento.

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Teofilo Rossi.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 21 con l'emendamento proposto dagli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani, accettato dal Governo, cioè che siano tolte nel secondo capoverso le parole « ed in ciascun anno ».

(È approvato).

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

Anche a questo articolo 22 gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani propongono che si tolgano nel terzo comma le parole « salvo rimborso da parte delle Camere, ecc. ».

COCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non accetto questo emendamento, perchè non posso aggravare i comuni.

ROSSI TEOFILO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 22 così come è proposto.

(È approvato).

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri componenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non iscritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

(È approvato).

Art. 25.

L'Ufficio si pronuncia in via provvisoria su tutte le questioni che si presentano riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui reclami intorno allo squittinio.

Dei reclami insorti e delle decisioni prese dall'Ufficio, deve farsi menzione nel verbale.

Gli atti relativi a tali reclami devono essere vidimati da almeno tre dei componenti l'Ufficio e annessi al verbale.

(È approvato).

Art. 26.

Il processo verbale dell'elezione deve, a cura del presidente dell'Ufficio, inviarsi immediatamente al presidente della Camera di commercio e, in mancanza della Camera, al presidente del tribunale.

(È approvato).

Art. 27.

La Camera o il tribunale, nel termine di sei giorni, da quello dell'elezione, verifica in seduta pubblica la regolarità delle operazioni, decide sui reclami insorti, fa il computo dei voti, proclama i candidati che ottennero maggior numero di voti, pubblica il risultato delle votazioni, lo notifica agli eletti, e contemporaneamente lo comunica al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 28.

Se le controversie riguardano l'eleggibilità, contro le deliberazioni della Camera o del tribunale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, nei modi e termini stabiliti per le elezioni amministrative; se riguardano le operazioni elettorali, il ricorso è portato, anche per il merito, alla competente sezione del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 29.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, la nuova elezione, nelle sezioni stesse, deve seguire

non più tardi di un mese dalla precedente, nel giorno che sarà stabilito dalla Camera, di accordo col primo presidente della Corte di appello.

Non occorre fare o ripetere la votazione:

a) se il voto degli elettori di dette sezioni non influisce nell'elezione di alcuno degli eletti;

b) se la votazione non abbia avuto luogo per volontaria astensione degli elettori.

(È approvato).

Art. 30.

Il diritto di votazione è personale e non può essere delegato che nei casi previsti dall'articolo 16 della presente legge.

(È approvato).

Art. 31.

Qualora siano elette persone che, a termini dell'articolo 15 della presente legge, non possano contemporaneamente far parte della Camera, deve escludersi quella che ebbe minor numero di voti; a parità di voti si esclude il meno anziano d'età.

Se l'elezione non è contemporanea, si esclude il nuovo eletto.

Per la surrogazione dell'escluso si provvede a norma dei due seguenti articoli.

(È approvato).

Art. 32.

Qualora risulti eletto alcuno che, a termini dell'articolo 18 sia ineleggibile, è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore a 1/8 del numero dei votanti.

In caso di parità di voti ha la preferenza l'anziano di età.

In egual modo si procede per le vacanze che possono verificarsi successivamente per morte, rinuncia o perdita dell'eleggibilità. In questi casi per le surrogazioni si deve aver riguardo al risultato delle ultime elezioni e all'osservanza del termine di cui all'articolo 19.

(È approvato).

Art. 33.

Se non si possa far luogo alla surrogazione, nel senso suddetto, e il numero dei componenti il Consiglio camerale si trovi

ridotto di 1/3, si deve procedere nel termine di due mesi alle elezioni suppletive. Qualora il numero delle vacanze sia inferiore al detto limite, si provvede nelle prossime elezioni biennali.

Chi surroga uno uscito di carica prima della normale scadenza, dura in ufficio per lo stesso tempo che sarebbe rimasto il predecessore.

(È approvato).

Art. 34.

Verificandosi alcuno dei casi previsti dagli articoli 31 e 32, spetta alla Camera di chiamare al posto vacante chi è designato ad occuparlo.

(È approvato).

Art. 35.

Le elezioni dei consiglieri delle Camere di commercio e industria si effettuano, di diritto, la prima domenica di dicembre, e gli eletti sono insediati la prima domenica di gennaio.

Nei casi di rielezione di un Consiglio camerale sciolto, d'istituzione di una nuova Camera o di elezioni suppletive, deve stabilirsi con decreto reale il giorno in cui avranno luogo le elezioni e quello in cui sarà fatto l'insediamento degli eletti.

L'onorevole Morpurgo, a nome della Commissione, e d'accordo col Ministero, ha presentato un nuovo testo del primo capoverso di questo articolo 35, che sarebbe il seguente:

« Le elezioni dei consiglieri delle Camere si effettuano in una delle domeniche di novembre e dicembre secondo che sarà determinato nel regolamento della Camera approvato dal Ministero; e gli eletti sono insediati nella seconda domenica di gennaio ».

Il secondo capoverso dell'articolo rimane come fu letto.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

MORPURGO, *relatore*. Darò ragione brevemente del nuovo testo dell'articolo concordato tra Commissione e Ministero.

L'onorevole ministro aveva proposto, e la Commissione aveva accettato, che riguardo alla data delle elezioni rimanessero ferme le disposizioni della legge vigente; se non che è stato fatto osservare da molte Camere ed anche dall'Unione delle Camere di commercio che non è opportuno di fis-

sare un giorno unico in cui le elezioni abbiano luogo in tutto il Regno, perchè ragioni speciali dipendenti dalle località possono rendere poco opportuna la data della prima domenica di dicembre per le elezioni stesse. Ed allora l'onorevole ministro ha consentito, d'accordo con la Commissione, che si lasci in facoltà delle Camere di fissare per le elezioni una delle domeniche dei mesi di novembre o di dicembre. Però, essendo opportuno che l'insediamento degli eletti avvenga nel medesimo giorno per tutte le Camere del Regno, e poichè la prima domenica di gennaio sarebbe troppo vicina alla data delle elezioni per quelle Camere che avessero fissate le elezioni alla fine di dicembre, così è stato consentito di portare l'insediamento dei nuovi eletti dalla prima alla seconda domenica di gennaio.

PRESIDENTE. Come ho detto, ciò si riferisce alla prima parte dell'articolo 35.

MORPURGO, relatore. Perfettamente; la seconda parte dell'articolo rimane invariata.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani avevano presentato il seguente emendamento all'articolo 35, come prima era proposto nel testo ministeriale:

« Nel primo comma alle parole: prima domenica di dicembre, sostituire: negli ultimi tre mesi dell'anno ».

« Nello stesso comma alle parole: prima domenica di gennaio, sostituire: prima decade di gennaio ».

ROSSI TEOFILO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 35 nel nuovo testo concordato tra Commissione e Ministero. Faccio però osservare, per la regolarità, che dove è detto « Sarà determinato nel regolamento della Camera » dovrebbe dirsi « Nel regolamento delle Camere ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Si può dire « di ciascuna Camera ».

MORPURGO, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. Dunque pongo a partito l'articolo 35 con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Art. 36.

Qualunque sia l'epoca in cui venga insediato il Consiglio di una Camera nuovamente istituita od il Consiglio rieletto, s'in-

tende che essi sono entrati in funzione il 1° gennaio di quello stesso anno.

(È approvato).

CAPO IV.

Adunanze.

Art. 37.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerali non può essere inferiore a 15 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Onorevole ministro di agricoltura, accetta l'emendamento dell'onorevole Proto-Pisani, il quale propone al capoverso 4 di dire invece di « quindici giorni » « dieci giorni »?

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

MORPURGO, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Con questo piccolo emendamento pongo a partito l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

L'onorevole Teofilo Rossi insieme con l'onorevole Miliani propone una aggiunta a questo articolo ed è la seguente:

« Le sedute sono pubbliche, salvo quelle, in cui si trattino argomenti d'indole personale ».

MORPURGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORPURGO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per proporre un lievissimo emendamento.

Poichè in pratica vi sono sedute in parte pubbliche e in parte private, così propongo che si dica « salvo quando si trattino argomenti d'indole personale ».

PRESIDENTE. Ma la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Rossi?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione propone che si dica « salvo quando si trattino argomenti di indole personale ». Non si può dire « salvo quelle sedute » perchè allora si tratterebbe di una intera seduta; bisogna dire « salvo nel momento, in cui si passi a trattare di argomenti di indole personale ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura accetta questa modificazione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Art. 39.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

(È approvato).

Art. 40.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta la settimana successiva al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

L'onorevole Teofilo Rossi propone che nel primo comma si sostituiscano alle parole: « per tutta la settimana, ecc. » le pa-

role: « per tutta una settimana, entro i quindici giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese ».

Onorevole ministro di agricoltura, accetta questa sostituzione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

MORPURGO, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 40 così modificato.

(È approvato).

Art. 41.

La nomina degli impiegati e degli inservenienti delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

A quest'articolo è stato presentato ora, dagli onorevoli Faranda, Pilacci, Teofilo Rossi, Guerritore, De Michetti, Viazzi, Larizza, Luciani, Cavagnari, Celesia, e Chiesa un emendamento così concepito:

« Dopo il secondo capoverso aggiungere: Il concorso non sarà obbligatorio per quegli impiegati che, pure non essendo compresi in organico, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati, e retribuzione a stipendio fisso mensile, per almeno cinque anni, al momento della promulgazione della presente legge ».

Vi sono poi i seguenti altri emendamenti:

Nel primo comma sopprimere le parole: degl' inservenienti.

Aggiungere dopo il primo comma: La nomina degl' inservenienti è riservata al Presidente.

Aggiungere in fine del secondo comma: È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

Teofilo Rossi, Miliani.

Aggiungere al secondo comma: eccetto per gli straordinari che si trovano da almeno due anni in carica.

Proto-Pisani.

Onorevole Faranda crede di dover svolgere il suo emendamento?

FARANDA. Me ne rimetto a quanto è stato concordato con l'onorevole ministro, il quale accetta questo emendamento, però modificandolo.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'emendamento dell'onorevole Faranda lo accetto, con una modificazione. Quell'emendamento lascerebbe quasi la facoltà di conferire posti non in organico.

Ora vorrei invece si dicesse così: Per i posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio il concorso per quegli avventizi fuori organico, i quali, forniti dei titoli richiesti, siano stati tenuti ecc.: il resto come nell'emendamento dell'onorevole Faranda.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. E per gli altri emendamenti?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. E per quello dell'onorevole Proto-Pisani?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La questione è già pregiudicata, perchè con l'emendamento Faranda abbiamo stabilito cinque anni per tutti.

PROTO-PISANI. Ed io non insisto in questo emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 41 rimarrebbe dunque così modificato:

« La nomina degli impiegati delle Camere di commercio ed industria è fatta dai Consigli camerati, in base alla pianta organica ed al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

« Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il concorso.

« Il concorso, per i posti di organico, che eventualmente si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribuzioni fisse da almeno cinque anni, al momento della promulgazione della presente legge.

« È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

« La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti, ed a scrutinio segreto ».

Onorevole ministro di agricoltura accetta questo articolo così modificato?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 41, come l'ho testè letto.

(È approvato).

Art. 42.

Le Camere di commercio e industria possono costituire da sole, ovvero unite in Consorzio, un fondo di pensioni o di previdenza a favore dei propri impiegati e salariati, secondo norme da approvarsi dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Le Camere debbono tenere per detto fondo amministrazione distinta, e non possono prelevarne alcuna somma, neppure temporaneamente, se non per i fini per cui esso è costituito.

È pure fatta facoltà alle Camere di commercio di iscrivere i propri impiegati e salariati alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo delle assicurazioni popolari.

Su questo articolo 42 non c'è che una proposta dell'onorevole Proto-Pisani, il quale al primo capoverso vorrebbe sostituire la parola « debbono » alla parola « possono ».

L'onorevole Proto-Pisani ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

PROTO-PISANI. Siccome si tratta di un fondo di pensioni o di previdenza, a me sembra che sarebbe opportuno renderlo obbligatorio, non facoltativo. A come è compilato l'articolo sembra che si tratti di una cosa quasi superflua. Io vorrei invece che questo fondo pensioni e previdenza a favore degli impiegati e salariati fosse obbligatorio per le Camere di commercio; ed è per ciò che ho proposto di sostituire la parola « debbono » alla parola « possono ».

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ma non si possono obbligare le Camere...

PROTO-PISANI. Ma allora, tanto valeva che non se ne parlasse affatto!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. ...Ma no; si considera

invece che le Camere possano costituire il fondo...

PROTO-PISANI. Possono, sarà bene; ma se non lo vogliono costituire?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In questo caso non si può far nulla; obbligare le Camere di commercio non è possibile!

PRESIDENTE. Insomma, l'onorevole ministro accetta la modificazione proposta dall'onorevole Proto-Pisani?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non l'accetto.

MORPURGO, *relatore*. La Commissione neanche.

PROTO-PISANI. Allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi altre osservazioni o proposte pongo a partito l'articolo 42.

(È approvato).

CAPO VI.

Patrimonio e tasse.

Art. 43.

Le Camere di commercio e industria possono avere un patrimonio proprio, soltanto nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 44.

Le Camere di commercio ed industria, le quali alla data della presente legge hanno un patrimonio loro proprio, possono conservarlo, ma debbono destinarne totalmente le rendite a scopi determinati di natura commerciale e industriale, la cui utilità sia riconosciuta dal Governo, oppure a sgravio dell'impresa commerciale.

A questo articolo gli onorevoli Teofilo Rossi e Miliani propongono di sostituire alle parole « la cui utilità sia riconosciuta dal Governo » le altre « conforme al carattere dell'Istituto ».

L'onorevole Teofilo Rossi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ROSSI TEOFILO. A nome anche del collega Miliani ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

Le Camere provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltrechè con le eventuali rendite patrimoniali:

a) prelevando un diritto sui certificati e su gli altri atti che esse rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni, e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;

b) tassando gli esercenti commercio ed industria in proporzione dei loro traffici;

c) prelevando un'imposta sui commercianti temporanei e girovaghi.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Pavia, il quale ha presentato un emendamento: alla lettera b), dopo la parola « tassando » aggiungere le seguenti: « nella sede centrale dei loro affari ». Ha facoltà di svolgerlo.

PAVIA. Io ho presentato un emendamento all'articolo 45, che è poi in relazione con quello proposto all'articolo 47. Ne ho parlato ieri, e l'onorevole ministro mi ha risposto con argomenti che non corrispondono, mi permetta di dirlo, alle mie osservazioni, e dei quali mi permetto di richiamarne uno. È questo: avendomi detto l'onorevole ministro che col mio sistema le Camere di commercio verrebbero a perdere il reddito su cui oggi possono contare, io osservo che viceversa, col sistema che ci verrebbe proposto, e cioè mantenendo il sistema odierno, vi è la possibilità che le Camere di commercio, avendo il diritto di tassare ogni sede succursale, se questa non ha reddito (il che molte volte avviene perchè basterebbe il fallimento di una succursale per togliere per molti anni la parte attiva al bilancio di una Camera), le Camere si troverebbero proprio a perdere il reddito.

Invece, col mio sistema di una tassa unica da ripartirsi fra le varie Camere, quelle secondarie avrebbero sempre un reddito. Io sono dunque ancora convinto della bontà della mia tesi, mentre non mi convince l'argomentazione svolta dall'onorevole ministro e affidata all'articolo 47. Ad ogni modo non nutro speranza che la mia tesi sia accolta, e mi limito a domandare in qual modo la Commissione arbitramente potrà risolvere le controversie che possono sorgere. Io lo capisco per ciò che si riferisce alle controversie fra Camere di commercio e contribuenti; ma se la suddivisione dei redditi è fatta fra le stesse Camere di commercio, mi pare non vi possa essere mai contestazione fra Camera di commercio di una città e Camera di commercio di un'altra, perchè non c'è nessun rapporto....

PRESIDENTE. Ma questo non ha a che fare con l'articolo 45.

PAVIA. Scusi, onorevole Presidente, siccome il mio emendamento all'articolo 45 è in relazione con l'articolo 47...

PRESIDENTE. Ma siamo all'articolo 45 adesso!

PAVIA. Sta bene: ma poichè io dicevo di far pagare le tasse camerali nella sede centrale degli affari, questo è in relazione all'articolo 47. Ora appunto all'ultimo capoverso di questo articolo si parla di suddivisione di redditi; ma non vi è suddivisione di redditi dal momento che nella prima parte si dice che le ditte devono pagare ad ogni Camera di commercio; quindi le Camere di commercio non possono metter verbo in questa materia che riguarderà soltanto il conflitto che vi potrà essere tra contribuente e Camera, ma non tra Camera e Camera. Quindi, mentre accetto la proposta, che trovo buona, di affidare a giudizio arbitramentale la risoluzione delle controversie, rispondo all'onorevole Pilacci, il quale dice che la controversia non è risolta dall'autorità competente della sede centrale, gli rispondo che questo mi pare impossibile, perchè sarebbe andar contro alle disposizioni stabilite dal nostro codice.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Emilio Campi.

CAMPI EMILIO. L'ora è poco adatta per trattare questa questione che mi pare una delle più importanti del disegno di legge.

Infatti la questione delle tasse camerali, per le ditte che hanno l'esercizio in vari distretti, ha formato oggetto di molte controversie e di decisioni di tribunali. Io, quando lessi gli articoli che trattano questo argomento, rimasi colpito della nuova competenza che si voleva attribuire alla autorità giudiziaria per apprezzare la entità delle tasse. Questa mi pare una cosa contraria a tutto il nostro diritto pubblico interno dove è fondamentale il principio che i tribunali conoscono solamente dei diritti; e degli interessi conosce l'autorità amministrativa. Ne abbiamo un esempio nelle tasse dirette di ricchezza mobile, in cui l'apprezzamento del reddito e la misura delle tasse è fatta dalla Commissione amministrativa, e l'autorità giudiziaria conosce soltanto delle questioni di diritto relative alla tassabilità dei redditi.

Mi è parso poi che, nell'insieme, le disposizioni relative a questa materia non

siano nel progetto le più felici. Intanto mi associo al rilievo fatto dall'onorevole Pavia, che è impossibile parlare di suddivisione di tasse fra le diverse Camere di commercio, quando ogni Camera ha il diritto di imporre ad una stessa ditta la tassa sua propria.

Evidentemente qui il concetto non può essere che questo: che, cioè, v'è una sola tassa la quale si dovrebbe pagare e si dovrebbe imporre dalla Camera nel cui distretto è posta la sede centrale della ditta; e questa Camera dovrebbe fare una congrua parte della tassa che percepisce alle altre Camere di commercio, nella cui giurisdizione vi sono altri stabilimenti della stessa Ditta.

Senza bisogno di dilungarmi in altre argomentazioni, io credo che, come osservava benissimo il nostro Presidente all'onorevole Pavia, la vera sede di questa trattazione non sia l'articolo 45, [ma dovrebbe essere l'articolo 47, perchè è questo articolo che dispone relativamente alla suddivisione delle tasse; quindi io anticiperei fin da ora, anche perchè le condizioni della mia voce non mi permettono di parlare a lungo, l'annuncio di un articolo sostitutivo al 47, di cui prego l'onorevole ministro e la Commissione di voler tener conto, quando esso verrà in discussione.

L'articolo sostitutivo sarebbe il seguente:

« Le ditte che hanno esercizi commerciali o industriali in distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere la tassa di cui alla lettera b) dell'articolo 45 alla Camera del luogo dove hanno la loro sede centrale. Però questa dovrà dare congrua parte alle Camere di commercio dei distretti nei quali si trovano gli altri esercizi della stessa ditta.

« La suddivisione sarà fatta d'accordo, e se questo non si verifica, giudicherà una Commissione arbitrale nominata dal presidente della Commissione centrale delle imposte dirette ».

Ho scelto il presidente della Commissione centrale delle imposte dirette per avere una autorità del tutto indipendente e di carattere amministrativo.

Questo è l'articolo che io propongo: se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno fargli buon viso, allora domanderò che sia posto in votazione; in caso contrario, sin da ora dichiaro di non insistervi.

PRESIDENTE. Onorevole Campi, all'articolo 45 non v'è che l'emendamento proposto dall'onorevole Pavia.

CAMPI EMILIO. Ed io pregherei l'onorevole Pavia di aderire alla mia proposta di porre l'emendamento all'articolo 47 poichè è in questo articolo la sua vera sede.

PRESIDENTE. Onorevole Pavia?...

PAVIA. Io ho proposto l'emendamento alla lettera b) dell'articolo 45, perchè mi pare lì la sua sede opportuna; ma non ho alcuna difficoltà a ritirarlo e proporlo all'articolo 47.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo a partito, non essendovi altre osservazioni, l'articolo 45.

(È approvato).

Art. 46.

Non può stabilirsi alcun diritto, imposta o tassa, senza l'approvazione del Governo, mediante decreto reale, da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio dell'industria e del commercio e del Consiglio di Stato.

I limiti d'applicazione dell'imposta e la quota massima di essa sono determinati nel decreto di autorizzazione.

(È approvato).

Art. 47.

Le ditte, che hanno esercizi commerciali e industriali nei distretti di più Camere di commercio e industria, devono corrispondere l'imposta a tutte le Camere suddette, in proporzione del reddito ricavato in ciascun distretto.

La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide la competente autorità giudiziaria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavia, che è pure iscritto su questo articolo, ha già svolto il suo emendamento.

L'onorevole Pilacci ha proposto un'aggiunta; ma se essa non è firmata da dieci deputati o non viene assunta dal Governo o dalla Commissione, è come se non l'avesse presentata.

Onorevole Pilaacci, ha facoltà di parlare.

PILACCI. Si considererà pure la mia aggiunta come non presentata; però, se permette, onorevole Presidente, la spiego all'onorevole ministro, il quale mi dirà se l'accetta o no. Come già ho detto in sede

di discussione generale, poichè a dirimere le questioni tra più Camere di commercio è competente l'autorità giudiziaria, è necessario — e con ciò rispondo all'onorevole Pavia — determinare quale autorità giudiziaria sia competente per territorio di fronte al conflitto fra due Camere di commercio, quella di Firenze ad esempio, e quella di Roma.

E la mia aggiunta è appunto questa; che nel conflitto dovrebbe decidere l'autorità giudiziaria del luogo dove la ditta industriale o commerciale ha la sua principale sede.

PRESIDENTE. Onorevole Pilacci, a che punto vorrebbe porre la sua aggiunta?

PILACCI. Alla fine dell'articolo. Dopo le parole « autorità giudiziaria » io aggiungerei « del luogo dove la ditta industriale o commerciale ha la sua residenza o la sua principale sede ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non è questo il momento di rinnovare la discussione di ieri sul sistema di tassazione e ripartizione. Io non ho taciuto ieri quali erano gli inconvenienti e le contestazioni, a cui può dar luogo il sistema attuale. Ma gli inconvenienti che deriverebbero dallo stabilire che nella sede centrale solamente si determini l'accertamento dell'imposta, sarebbero molto più gravi, perchè si andrebbe contro la natura della tassa, la quale non è imposta reale, ma imposta che risponde al traffico di ogni luogo dove è una sede, una succursale o uno stabilimento di una determinata industria. Quindi non si può, come vogliono alcuni oratori, stabilire che le singole Ditte siano tassate nella rispettiva sede soltanto.

Tra le diverse Camere di commercio sono sorte sempre controversie circa la misura della ripartizione di questo reddito; perchè, nello accertare quello o dei vari stabilimenti delle succursali o il reddito delle sedi, si pretendeva che esso fosse maggiore in un luogo o in un altro. Così è avvenuto che queste discussioni si sono trascinate spesso dinanzi alla autorità giudiziaria. Tali contestazioni mi sembra che si possono eliminare con l'emendamento cui accennai nella discussione generale, e che renderebbe inutile anche quello dell'onorevole Pilacci. Io intendo di proporre l'istituzione di un collegio arbitrale. Esso mi sembra opportuno

non solo, ma necessario, per ottenere una soluzione facile, sollecita e pacifica.

Infatti era poco decoroso che istituti pubblici, quali sono le Camere di commercio, in materia di liquidazione di un reddito da ripartire tra di loro, dovessero fare delle lunghe contestazioni dinanzi alla autorità giudiziaria. Propongo quindi che si mantenga la prima parte della disposizione così come è, che salamente alla fine del capoverso, nell'inciso dove si dice: «decidere la competente autorità giudiziaria» si sostituiscono le parole: «decidere un collegio di tre arbitri, nominato dal Consiglio della industria e del commercio, secondo le norme e la procedura stabilite dal regolamento». In tal modo si eviteranno i vari inconvenienti poco fa accennati. Mi auguro che la Camera vorrà accettare questo emendamento.

NEGRI DE SALVI. Consento.

Voci. A domani.

PRESIDENTE. L'onorevole Pilacci ha facoltà di parlare.

PILACCI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro ritiro il mio emendamento ed accetto a pieno cuore la sua proposta.

PAVIA. Ritiro anch'io il mio emendamento.

MORPURGO, *relatore*. La Commissione accetta il nuovo testo proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Il secondo capoverso dell'articolo 47, come propone l'onorevole ministro di agricoltura, rimane così formulato: «La suddivisione dei redditi è fatta d'accordo fra le Camere interessate; mancando l'accordo decide un collegio di tre arbitri nominati dal Consiglio della industria e del commercio, secondo le norme e con la procedura che saranno stabilite nel regolamento».

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 47 così modificato.

(È approvato).

Art. 48.

I reclami dei contribuenti sono giudicati in via amministrativa dalla rispettiva Camera. Contro la decisione di essa è ammesso ricorso alla autorità giudiziaria.

I reclami contro la formazione del ruolo dei contribuenti sono giudicati inappellabilmente dal Tribunale che ha giurisdizione sulla città dove risiede la Camera.

I reclami contro la percezione dei diritti

sono giudicati inappellabilmente dalla autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

(È approvato).

Art. 49.

Le imposte e i diritti, di cui all'articolo 45, sono riscossi coi privilegi delle pubbliche imposte. I modi di riscuoterle sono stabiliti per ciascuna Camera di commercio e industria con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Se la Camera crede, si potrebbe procedere nella discussione di questo disegno di legge; ma poichè vi sono parecchi emendamenti e parecchi oratori iscritti, proporei che si rimettesse il seguito di questa discussione a lunedì dopo le interpellanze, se rimarrà del tempo; come il regolamento consente.

Voci. Avanti, avanti!

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Vi sono ancora venti articoli sopra i quali sono stati presentati parecchi emendamenti. Si discuterebbe precipitosamente. È meglio rimettere la discussione a lunedì, dopo le interpellanze.

ROSSI TEOFILO. Ma gli emendamenti sono pochissimi.

PRESIDENTE. Onorevole Rossi, se ella vuole partire, lo sostituirà il suo collega Miliani. (*ilarità*).

ROSSI TEOFILO. Non è per questo, ma dico che vi sono pochi emendamenti più di forma che di sostanza. Andiamo avanti: in poco tempo avremo finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faelli.

FAELLI. Prego la Camera di voler discutere nella seduta di lunedì, se rimarrà tempo, anche il disegno di legge sulle biblioteche, che è molto breve e non darà luogo a contestazioni. È un atto di giustizia molto atteso.

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo.

Onorevole ministro di agricoltura, crede dunque di differire la discussione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sì, lo credo più opportuno.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sull'ordinamento delle Camere di commercio è differito.

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande di interrogazione e di interpellanza.

MORANDO, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura per sapere se nell'attesa del nuovo progetto di legge sulla caccia, non creda intanto conveniente avocare allo Stato la facoltà di stabilirne i termini di apertura e di chiusura, ed i sistemi di caccia da permettersi nelle differenti regioni del Regno, facoltà di spettanza dei Consigli provinciali; i quali usandone con diversi criteri generano inconvenienti, rendendo più difficile la sorveglianza da parte degli agenti.

« Scalini ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare gli onorevoli presidente del Consiglio e il ministro degli affari esteri per sapere se loro risulti che l'ambasciatore Pansa abbia smentita la intervista pubblicata dal giornale viennese la *Zeit* nella quale abbondano espressioni e concetti indegni di un rappresentante d'Italia.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle minacce note a tutta Nuoro che precedettero l'assassinio del compianto collega onorevole Giuseppe Pinna e sulle lungaggini della autorità nella ricerca dei colpevoli

« Romussi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per sapere se credano, mentre si attende la discussione della legge sulla mutualità scolastica, di invitare i provveditori agli studi a raccomandare, come testè è stato fatto in Francia con nobile circolare del ministro Briand, l'istituzione di siffatte mutualità, sull'esempio di altre consimili che funzionano già da qualche tempo nelle provincie di Ancona, di Milano, ed altre, con generale favore e con ottimi risultati.

« Valeri ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della guerra per sapere se, data la formazione dei quattro nuovi reggimenti

di cavalleria, non ritenga giusto di aderire ai voti ripetutamente espressi dalla città e provincia di Macerata per esser sede d'un reggimento.

« Silj, Antolisei, Ciappi, Ricci Paolo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda sia il caso di ordinare provvedimenti intesi ad assicurare una maggior disciplina e una migliore osservanza dei regolamenti da parte dei viaggiatori sulle nostre ferrovie.

« Viazzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui provvedimenti da prendersi per l'amministrazione comunale di Staletti in seguito alle risultanze del processo per la rivolta ivi successa nel decorso mese di giugno contro quella amministrazione.

« Staglianò ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro di grazia e giustizia e culti per sapere di fronte alla persistente deficienza di vicepretori, abilitati a pronunciare sentenza, e di locali capaci a contenere nei giorni di udienza le parti litiganti e loro patrocinatori nella pretura di Milano, se e come intenda provvedere per far cessare immediatamente l'inconveniente che da più anni impedisce alla grande città di avere un corso normale di giustizia.

« Pavia, Mira, Albasini, Giacinto Gallina, Silvio Crespi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulla equità di applicare provvedimenti diretti a migliorare la condizione economica e morale dei segretari comunali e degli altri funzionari dipendenti dai comuni.

« Giacinto Gallina ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio, sulla necessità della istituzione a Catania di una scuola di pesca e di una stazione di piscicoltura.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro degli affari esteri, per conoscere se intenda di associare al mantenimento od al rinnovamento della Triplice alleanza, quella efficace tutela dei cittadini e degli interessi materiali del Regno, e quel rispetto della civiltà nostra, che nell'impero Austro-Ungarico sono assicurati ai cittadini, agli interessi ed alla civiltà dell'altra alleata.

« Brunialti ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni e le interpellanze testè lette...

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. (*Segni di attenzione*). Chiedo innanzi tutto che l'interpellanza dell'onorevole Brunialti sia rimandata alla discussione sulla politica estera già fissata per martedì.

Rispondo poi subito all'interrogazione dell'onorevole Barzilai.

Ho testè ricevuto un telegramma dell'ambasciatore Pansa, il quale smentisce la intervista a lui attribuita. (*Commenti*). Egli dice che non ha avuto alcuna intervista, nè col corrispondente della *Zeit* nè con alcun altro giornalista, e che tutti i giornalisti che si sono presentati all'Ambasciata non sono stati ricevuti. (*Approvazioni — Commenti*).

Voci a destra. E allora?

PRESIDENTE. L'onorevole Barzilai ha facoltà di dichiarare se è soddisfatto.

BARZILAI. Dopo questa recisa e precisa dichiarazione, a me non resta che rilevare questo nuovo atto di insigne malafede di un grande e diffuso giornale austriaco verso l'Italia. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Così questa interrogazione è esaurita. Le altre saranno iscritte nell'ordine del giorno; come pure le interpellanze, quando gli onorevoli ministri, a cui sono rivolte, non dichiarino, nel termine regolamentare, di non accettarle. L'interpellanza dell'onorevole Brunialti però è riunita alle altre di analogo argomento.

Per l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora devo invitare i presentatori di interpellanze, che desiderano svolgerle nella seduta di lunedì, a farne

domanda, mantenendo naturalmente l'ordine di priorità.

CAMERONI. Chiedo che lunedì si svolga la mia interpellanza al ministro della guerra sui recenti provvedimenti nel caso Testa.

CAVAGNARI. Ed io desidererei mi fosse consentito di svolgere la mia interpellanza ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici, che trovasi a pagina 26 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non vi sono dunque altri deputati che desiderano svolgere lunedì delle interpellanze? È un vero peccato, data la quantità di interpellanze iscritte nell'ordine del giorno (*Bene! — Si ride*).

Propongo quindi alla Camera che lunedì, dopo lo svolgimento delle interrogazioni e delle due interpellanze Cameroni e Cavagnari, si continui la discussione del disegno di legge sulle Camere di commercio, per portarla possibilmente a fine, e procedere martedì alla votazione di questo e dell'altro disegno di legge già approvato per alzata e seduta. (*Benissimo!*)

Non so poi se l'onorevole Faelli insista perchè dopo s'iscriva nell'ordine del giorno di lunedì anche il disegno di legge sul ruolo organico delle biblioteche.

FAELLI. Io insisterei.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione consente?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Consento.

PRESIDENTE. Allora dopo il disegno di legge sulle Camere di commercio, metteremo quello per il ruolo organico delle biblioteche.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

Debbo ancora avvertire gli onorevoli deputati che, continuando l'indisposizione dell'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, egli non potrà forse intervenire alla seduta di lunedì prossimo per rispondere alle interrogazioni dirette al Ministero dei lavori pubblici.

Chiedo quindi alla Camera di far precedere le altre interrogazioni, che sono già seguate

nell'ordine del giorno, dirette agli altri ministri, mantenendo però sempre quelle dirette al ministro dei lavori pubblici per il primo giorno in cui l'onorevole sottosegretario di Stato potrà intervenire alla seduta.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 19.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di due interpellanze.
3. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento delle Camere di commercio del Regno. (1027)

4. *Discussione del disegno di legge:*

Nuovo ruolo organico del personale delle biblioteche governative. (983)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1907. — Tip. della Camera dei Deputati.